



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2015

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2015

A cura dalla dott.ssa Elena Mattevi
sotto la direzione scientifica
dei Proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli

La raccolta è stata curata dalla dott.ssa Elena Mattevi sotto la direzione scientifica dei Proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Emanuele Corn, dott. Marco Grotto, dott.ssa Federica Iovene, dott.ssa Elena Mattevi, dott.ssa Sonia Giovannini, dott. Roberto Wenin, dott.ssa Stefania Rossi, dott.ssa Francesca Sassani e dott.ssa Serena Tomasi.

PRESENTAZIONE

La presente Raccolta di massime, giunta alla seconda edizione, rappresenta l'ennesimo frutto di una felice collaborazione, ormai più che decennale, che la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento ha in corso con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, grazie alla particolare competenza che è riconosciuta a quest'ultima in materia di giustizia onoraria di pace.

La collaborazione ha riguardato molteplici iniziative, che spaziano dalla formazione, anche con iniziative convegnistiche, alla ricerca, fino alla repertorizzazione delle sentenze dei Giudici di Pace del distretto.

È quest'ultimo un impegno concreto di una certa complessità, che implica una costante analisi del materiale giunto, la selezione delle sentenze più rilevanti, in particolar modo per la centralità delle questioni trattate sia in materia sostanziale che processuale, un affinamento progressivo delle tecniche di massimazione e l'acquisizione di cognizioni tecniche necessarie a consentire l'inserimento delle massime e delle sentenze sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it.

Nel presente volume, le massime più significative sono state ulteriormente selezionate ed organizzate con rigore, così da essere agilmente consultabili.

Un ringraziamento molto forte va allora ai membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, che hanno concretamente e seriamente operato per rendere possibile questa pubblicazione, sotto la direzione scientifica mia e del Collega Marino Marinelli, ed alla Regione, nelle persone che validamente la rappresentano, la quale ha promosso e sostenuto questa iniziativa che rappresenta un'ulteriore opportunità di valorizzare il servizio giustizia sul territorio.

*Responsabile Scientifico dell'Osservatorio
sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa
della Facoltà di Giurisprudenza di Trento
Prof. Gabriele Fornasari*

INTRODUZIONE

*La presente **Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace** della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è il risultato di un lavoro di selezione e indicizzazione delle massime più significative dell'anno 2015 elaborate dai collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento e reperibili, con la relativa sentenza, sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it.*

La consultazione di questo prezioso materiale giurisprudenziale, che troppo spesso viene trascurato nelle pubblicazioni ufficiali e nelle riflessioni dottrinali, in questa raccolta è resa semplice e immediata: l'operatore del diritto e, prima ancora, il semplice cittadino, possono reperire gli orientamenti principali dei Giudici di Pace della Regione in riferimento ad alcune questioni centrali che sono state individuate come meritevoli di attenzione, sia sul piano del diritto sostanziale, sia di quello processuale.

La raccolta si articola nei tre ambiti fondamentali in cui si estende la competenza del Giudice di Pace: la materia civile, quella delle opposizioni alle sanzioni amministrative e quella penale.

In ognuno di questi settori, che a breve dovrebbero essere ridefiniti in attuazione della Legge delega n. 57 del 28 aprile 2016 - che ha previsto un ampliamento assai significativo della competenza dei nuovi "Giudici onorari di Pace" - nel 2015 sono emerse delle questioni assai rilevanti.

In materia civile, i Giudici di Pace si sono trovati ad affrontare svariate problematiche complesse, in particolare in tema di obbligazioni e contratti e con riferimento al sempre importante ambito della responsabilità civile da sinistro stradale. Per quanto riguarda le opposizioni a sanzioni amministrative, ad alcune massime interessanti incentrate sulla disciplina generale dell'illecito amministrativo si accompagnano un gran numero di pronunce che contribuiscono a chiarire il significato delle norme che disciplinano gli illeciti amministrativi contenuti soprattutto nel Codice della Strada.

In materia penale, oltre che per l'esegesi delle singole fattispecie di reato di competenza del Giudice di Pace, le massime selezionate si segnalano perché permettono di conoscere il modo in cui state applicate le norme sulle definizioni alternative del procedimento, che caratterizzano il sottosistema della giustizia di pace, ma che sempre più ampiamente stanno trovando spazio anche nei giudizi ordinari.

Non prive di importanza, infine, in tutti gli ambiti di competenza indicati, sono le questioni di natura processuale, che i membri dell'Osservatorio hanno individuato come meritevoli di essere evidenziate nella massimazione e che quindi hanno potuto trovare spazio anche nella Raccolta ragionata.

Si ritiene che il presente volume possa rappresentare uno strumento utile ai fini dell'aggiornamento degli operatori del diritto e di avvicinamento dei cittadini all'amministrazione della giustizia o, più precisamente, alle risposte che vengono offerte dai Giudici di Pace della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla domanda di giustizia che viene loro rivolta. I risultati di questa attività sono resi fruibili agli interessati con grande trasparenza, nello spirito di quella giustizia di prossimità che la giustizia di pace incarna o dovrebbe incarnare nel nostro ordinamento.

*Assegnista di ricerca
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
dott.ssa Elena Mattevi*

INDICE

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	15
1.1 La responsabilità genitoriale.....	15
2. Le successioni.....	15
2.1 La divisione.....	15
3. La proprietà	16
3.1 La proprietà fondiaria	16
3.1.1 Immissioni	16
3.1.2 Distanze	17
3.2 Il condominio	17
4. Le obbligazioni.....	19
4.1 Le obbligazioni in generale.....	19
4.1.1 Adempimento delle obbligazioni.....	19
4.1.2 Inadempimento delle obbligazioni	20
4.1.3 I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento....	20
4.2 I contratti in generale	21
4.2.1 I requisiti del contratto.....	21
4.2.2 Interpretazione del contratto	22
4.2.3 Gli effetti del contratto.....	23
4.2.4 L'annullabilità del contratto.....	23
4.2.5 Risoluzione del contratto	24
4.2.6 Contratti del consumatore - Codice del Consumo.....	25
4.3 I singoli contratti.....	26
4.3.1 Vendita	26
4.3.2 Locazione.....	28
4.3.3 Trasporto.....	28
4.3.4 Mandato	29
4.3.5 Agenzia.....	29
4.3.6 Mediazione	30
4.3.7 Assicurazione.....	31
4.3.8 Altri contratti	32

4.4	I fatti illeciti - la responsabilità civile	33
4.4.1	Generale.....	33
4.4.2	Artt. 2047-2048 c.c.....	34
4.4.3	Art. 2051 c.c.	35
4.4.4	Art. 2052 c.c.	37
4.4.5	Art. 2055 c.c.	38
4.4.6	Danno.....	38
4.4.7	Casistica.....	44
	<i>Infortunistica stradale</i>	44
5.	Il lavoro	48
5.1	Il contratto d'opera.....	48
5.2	Le società	51
6.	La tutela dei diritti	52
6.1	La conservazione della garanzia patrimoniale.....	52
6.2	La tutela giurisdizionale dei diritti.....	52
6.3	La prescrizione.....	53
7.	Questioni processuali	55
7.1	Disposizioni generali	55
7.1.1	Gli organi giudiziari.....	55
	<i>Giurisdizione e competenza</i>	55
7.1.2	Le parti e i difensori.....	58
7.1.3	Gli atti processuali	60
7.2	Il processo di cognizione	60
7.2.1	Introduzione della causa	60
7.2.2	Istruzione della causa.....	61
	<i>Trattazione della causa</i>	61
	<i>Istruzione probatoria: Onere della prova-Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	62
7.2.3	Spese di lite e responsabilità aggravata	68
7.3	Il processo di esecuzione	70
7.4	I procedimenti speciali.....	71
7.4.1	Il procedimento monitorio	71
7.5	Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - arbitrato	72

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	73
1.1 Questioni generali	73
1.2 Elemento soggettivo.....	73
1.3 Cause di esclusione della responsabilità	77
1.4 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative	79
 2. Violazioni al Codice della Strada	 80
2.1 Generale - Definizioni.....	80
2.2 Art. 7 C.d.S.	81
2.3 Art. 21 C.d.S.	82
2.4 Art. 38 C.d.S.	83
2.5 Art. 78 C.d.S.	83
2.6 Art. 94 C.d.S.	84
2.7 Art. 126bis C.d.S.....	84
2.8 Art. 141 C.d.S.	85
2.9 Art. 142 C.d.S.	86
2.10 Art. 145 C.d.S.	86
2.11 Art. 146 C.d.S.	87
2.12 Art. 173 C.d.S.	87
2.13 Art. 176 C.d.S.	88
2.14 Art. 180 C.d.S.	89
2.15 Art. 185 C.d.S.	90
2.16 Art. 186 C.d.S.	90
2.17 Art. 188 C.d.S.	91
2.18 Art. 196 C.d.S.	92
2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	92
2.20 Art. 202 C.d.S.	94
2.21 Art. 203 C.d.S. - Art. 204 C.d.S.	95
2.22 Art. 218 C.d.S.	96
2.23 Art. 223 C.d.S.	96
2.24 Art. 224ter C.d.S.	97
 3. Altri illeciti amministrativi	 98
3.1 Illeciti amministrativi del codice penale	98
3.2 Altri illeciti contenuti in leggi speciali.....	99
3.2.1 Assegni bancari.....	99
3.2.2 Autotrasporto	100
3.2.3 Pubblici esercizi.....	101
3.2.4 Omessa vaccinazione.....	101

4. Verbale di contestazione - vizi e notifiche.....	102
5. Questioni processuali	106
5.1 L'esercizio dell'azione	106
5.2 Introduzione e istruzione della causa.....	106
5.2.1 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	106
<i>Valore probatorio del verbale</i>	109
5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale.....	111
5.4 Altre questioni.....	113

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	115
1.1 Cause di giustificazione	115
1.2 Circostanze del reato.....	116
1.3 Cause di estinzione del reato.....	117
2. Delitti contro la persona.....	117
2.1 Percosse, lesioni.....	117
2.2 Ingiuria, diffamazione	119
2.3 Minaccia.....	125
3. Delitti contro il patrimonio	127
4. Contravvenzioni	128
4.1 Art. 689 c.p.	128
5. Reati della legislazione speciale.....	129
5.1 Reati in materia di immigrazione.....	129
5.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998	129
5.1.2 Art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998	130
6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace.....	133
6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131bis c.p.).....	133
6.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	139
7. Questioni processuali	150
7.1 Soggetti	150
7.1.1 Giudice - Competenza	150
7.2 Prove	151
7.3 Indagini preliminari	153
7.3.1 Condizioni di procedibilità	153
7.3.2 Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.....	154
7.4 Esecuzione	155
7.4.1 Giudicato	155

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	277/15
n° di registro	56/15
Data sentenza	13/07/2015
Data deposito	22/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il genitore obbligato in sede di separazione al pagamento all'ex coniuge del contributo di mantenimento dei figli non può arbitrariamente iniziare a versare l'assegno direttamente al figlio divenuto maggiorenne. A tal fine occorre, infatti, un provvedimento del giudice *ex art. 337 septies c.c.* Né, trattandosi di credito di natura sostanzialmente alimentare del genitore (cfr. Cass. Civ., 28987/2008), esso può essere compensato con somme versate direttamente al figlio.

2. Le successioni

2.1 La divisione

n° sentenza	12/15
n° di registro	4288/13
Data sentenza	12/01/2015
Data deposito	12/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

I coeredi rispondono dei debiti ereditari *pro quota* giusto il disposto dell'art. 752 c.c. I debiti ereditari comprendono, oltre alla somma capitale, anche gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite nella morte del *de cuius*-debitore. Ne consegue che anche gli interessi maturati dopo la morte del debitore gravano sugli eredi *pro quota* fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per quanto di rispettiva spettanza (Cass. Civ., 562/2000).

3. La proprietà

3.1 La proprietà fondiaria

3.1.1 Immissioni

n° sentenza	130/15
n° di registro	3821/13
Data sentenza	10/12/2014
Data deposito	23/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo un principio consolidato della Suprema Corte (Cass. Civ., 23283/2014), i condomini nei cui appartamenti si propagano rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento condominiale hanno diritto a fare interrompere le immissioni, una volta che si sia dimostrato che i rumori superano la normale tollerabilità. La Cassazione afferma, infatti, che "l'art. 844 c.c. è uno strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo".

3.1.2 Distanze

n° sentenza	74/15
n° di registro	784/14
Data sentenza	01/12/2015
Data deposito	01/12/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

Per attribuire ad un albero la qualifica di alto fusto, bisogna considerare non l'altezza attuale ma quella che la pianta è destinata a raggiungere in relazione alle sue normali caratteristiche vegetative: pertanto si considerano d'alto fusto anche gli alberi che non abbiano oltrepassato l'altezza di tre metri per la loro giovane età o per il loro ritardato sviluppo ovvero in conseguenza di una potatura volutamente irrazionale (cfr. Cass. Civ., 1792/1962).

3.2 Il condominio

n° sentenza	187/15
n° di registro	1189/13
Data sentenza	02/04/2015
Data deposito	14/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Un condominio, nella persona del suo amministratore, ha poteri autonomi limitati all'esecuzione delle delibere e alla disciplina dell'uso delle cose comuni, ma non può agire - senza una preventiva delibera per conferire un incarico specifico da parte di tutti i condomini - con azioni di accertamento e condanna per emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità *ex art. 844 c.c.*

n° sentenza	497/15
n° di registro	92/15
Data sentenza	07/10/2015
Data deposito	26/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore di condominio per il recupero dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Civ., SS.UU. 26629/2009).

n° sentenza	75/15
n° di registro	476/15
Data sentenza	13/05/2015
Data deposito	14/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri.

All'opponente, quindi, non spetta la facoltà di contestare la validità della delibera in questa sede, perché essa può venire contestata solamente in via separata mediante l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., la cui previsione risponde ad esigenze di certezza nell'assetto delle relazioni condominiali.

n° sentenza	81/15
n° di registro	1071/12
Data sentenza	16/05/2015
Data deposito	29/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

All'interno del bilancio consuntivo di un condominio, pur se contenuto in una delibera approvata dall'assemblea, non possono essere inserite spese private che riguardano i rapporti fra due proprietà esclusive.

Nel caso di specie, il Giudice ha annullato una delibera condominiale con la quale l'assemblea aveva approvato una voce di spesa per i lavori di ripristino di un appartamento danneggiato da presunte perdite d'acqua all'interno di un altro appartamento.

n° sentenza	16/15
n° di registro	220/13
Data sentenza	10/03/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

In materia di condominio, le spese per la conservazione delle parti comuni devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale ai millesimi spettanti a ciascun condomino; le spese per la conservazione delle parti esclusive devono essere sostenute dai condomini proprietari delle stesse; le spese di conservazione di parti di proprietà esclusiva devono seguire il modello di ripartizione delle spese di conservazione di parti di proprietà comune, quando risultano essere pertinenti alle stesse (nel caso di specie, la sostituzione delle finestre di proprietà esclusiva della parte attrice era necessaria all'esecuzione dei lavori per la conservazione del tetto, che è parte comune, e dunque il Giudice di Pace ha ritenuto che le rispettive spese non debbano essere addebitate solamente a parte attrice, ma a tutti i condomini).

4. Le obbligazioni

4.1 Le obbligazioni in generale

4.1.1 Adempimento delle obbligazioni

n° sentenza	85/15
n° di registro	454/14
Data sentenza	23/02/2015
Data deposito	23/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza che, ai sensi dell'art. 1186 c.c., fa decadere il debitore dal beneficio del termine è costituito da una situazione di dissesto economico in cui il debitore venga a trovarsi e che renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (*ex multis*, Cass. Civ., 24330/2011). Pertanto, il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato di insolvenza.

Il rifiuto di un condomino di pagare quanto richiesto dall'amministratore, lungi dall'essere sintomatico di una situazione di difficoltà economica e patrimoniale, può costituire unicamente il portato di diverse contestazioni mosse al condominio. Nel caso di specie, non è stata pertanto dichiarata la decadenza dal beneficio del termine *ex art. 1186 c.c.*

4.1.2 Inadempimento delle obbligazioni

n° sentenza	350/15
n° di registro	2336/14
Data sentenza	18/02/2015
Data deposito	24/08/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La corretta indicazione del numero telefonico in un registro telefonico costituisce elemento essenziale della prestazione.

L'indicazione errata integra pertanto un inesatto adempimento dell'obbligazione.

4.1.3 I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento

n° sentenza	114/15
n° di registro	327/14
Data sentenza	15/07/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Alla luce di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi nel tempo, “la richiesta di compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltretutto esigibile ed omogeneo al controcredito) anche di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non solo quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne risulti contestata l’esistenza, sicché il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria), obbliga il Giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. Civ., 12664/2000 che conferma la sentenza 7924/1987).

(Nel caso qui esaminato il controcredito era contestato anche relativamente all’*an debeatur* e non era di pronta liquidazione, né in base alla documentazione depositata in giudizio da parte opponente, né in base alle prove testimoniali dalla stessa richieste. Inoltre, l’accertamento del credito opposto in compensazione riguardava anche altre parti, che non erano presenti nel giudizio).

4.2 I contratti in generale

4.2.1 I requisiti del contratto

n° sentenza	73/15
n° di registro	210/14
Data sentenza	28/04/2015
Data deposito	30/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La circostanza che fosse pendente una causa promossa dal condominio e che di tal fatto non fossero stati informati gli acquirenti comporta una violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative. La parte contraente, infatti, è tenuta a comportarsi con correttezza al momento della conclusione del contratto, informando la controparte di fatti che possono avere riflessi negativi. Come ha precisato la Corte di Cassazione (19024/2005), “La violazione della regola posta dall’art. 1337 c.c. assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e quindi di mancata conclusione del contratto o di conclusione di contratto invalido o inefficace, ma anche quando il contratto

posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto. In questo caso, il risarcimento del danno derivante da un contratto valido ed efficace, ma “sconveniente”, pur non potendo essere commisurato al pregiudizio derivante dalla mancata conclusione del contratto (c.d. interesse negativo) deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, salva la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto”.

4.2.2 Interpretazione del contratto

n° sentenza	106/15
n° di registro	4886/13
Data sentenza	02/03/2015
Data deposito	02/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell’art. 1367 c.c., nell’interpretazione delle singole clausole di un contratto va attribuita preferenza alla lettura che attribuisca all’espressione utilizzata dalle parti un qualche effetto rispetto a quella che, invece, non ne attribuisca alcuno.

Il contrasto che riguarda il contenuto di due clausole contrattuali contenute in due negozi distinti (rispettivamente, un atto di transazione redatto per scrittura privata e un atto pubblico di permuta immobiliare stipulato in esecuzione del primo) non pone un problema di interpretazione, al fine di determinare la prevalenza dell’una clausola sull’altra, laddove il contenuto della singola clausola, contenuta nel contratto costituente titolo della pretesa azionata in giudizio, non lasci dubbi sulla effettiva volontà delle parti e non sia suscettibile, per il suo tenore letterale, di letture alternative.

In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di condanna al pagamento dell’onorario derivante da prestazione professionale introdotta dal notaio rogante nei confronti di una delle due parti dell’atto pubblico posto a fondamento della pretesa attorea.

In particolare, il Giudice di Pace ha attribuito efficacia novativa alla clausola contrattuale contenuta nell’atto pubblico avente per oggetto la ripartizione delle spese notarili rispetto alla medesima clausola, contenuta nell’atto

transattivo in precedenza concluso tra le stesse parti e recante sul punto una disciplina diversa e incompatibile. Nella motivazione della decisione, il Giudice di Pace ha accordato particolare rilievo alla chiarezza del tenore letterale della clausola e alla circostanza che la stessa fosse contenuta in un atto pubblico, deducendo, in particolare, dalle formalità che circondano la redazione di quest'ultimo, l'impossibilità di ravvisare qualsiasi equivoco o incertezza nella volontà delle parti sottoscriventi.

4.2.3 Gli effetti del contratto

n° sentenza	110/15
n° di registro	836/14
Data sentenza	26/11/2014
Data deposito	12/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU. 553/2009), in riferimento all'art. 1385 c.c. in materia di caparra confirmatoria, ha precisato che, proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione nella domanda di recesso con ritenzione di caparra.

4.2.4 L'annullabilità del contratto

n° sentenza	71/15
n° di registro	1234/13
Data sentenza	22/04/2015
Data deposito	13/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

“La violazione dell'obbligo di condotta secondo buona fede e correttezza nella conclusione del vincolo contrattuale, che si sostanzia nell'aver indotto l'altro contraente in errore, sia pure non determinante (dolo incidente), non conduce all'annullamento del contratto, ma conduce alla possibilità, per la

parte assoggettata al comportamento illecito, di poter agire per il risarcimento del danno conseguente al fatto che, in mancanza di detta azione, il contratto sarebbe stato concluso a condizioni differenti. I danni, in particolare, devono essere commisurati al minor vantaggio ovvero al maggiore aggravio economico subito dal contraente tratto in errore in dipendenza della condotta illecita dell'altro contraente; comportamento tenuto in violazione all'obbligo di buona fede e correttezza.” (Cass. Civ., 5273/2007)

Principio di diritto richiamato in una pronuncia relativa alla compravendita di veicoli nella quale è stato accertato che il venditore aveva manomesso il contachilometri per presentare la vettura con un chilometraggio ben più basso di quello che realmente aveva.

4.2.5 Risoluzione del contratto

n° sentenza	58/15
n° di registro	1994/14
Data sentenza	19/11/2014
Data deposito	13/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Un contratto a prestazioni corrispettive consente a ciascuno dei contraenti di rifiutare di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

In assenza di modalità di pagamento definite opera la prassi consolidata in materia di pubblicità sui giornali quotidiani, in base alla quale il committente salda il corrispettivo al ricevimento della fattura e della prova dell'avvenuta pubblicazione. Invertire tale ordine cronologico nell'esecuzione del contratto secondo buona fede significa venire meno ai doveri di correttezza e solidarietà, intesi nel senso che ciascuna parte deve adottare quei comportamenti che, a prescindere da specifiche obbligazioni contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. Civ., 2503/1991).

4.2.6 Contratti del consumatore - Codice del Consumo

n° sentenza	9/15
n° di registro	518/14
Data sentenza	14/01/2015
Data deposito	25/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Le liti riguardanti i contratti conclusi tra consumatore, da un lato, e professionista, dall'altro lato, rientrano nella competenza territoriale esclusiva dell'ufficio giudiziario ove il consumatore ha la propria residenza. Tale competenza territoriale esclusiva per il luogo di residenza del consumatore trova applicazione anche nel caso in cui il predetto foro, secondo i principi generali di competenza stabiliti in ambito contrattuale dagli artt. 18 e 20 c.p.c., non avrebbe competenza in materia (principio di diritto conforme a Tribunale Bologna dd. 09.01.2008).

La competenza esclusiva dell'ufficio giudiziario territorialmente competente in base alla residenza del consumatore può essere derogata mediante clausola contrattuale oggetto di trattativa individuale tra il professionista e il consumatore. Peraltro, nel caso di contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari, spetta al professionista fornire la prova che la citata clausola è stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore (principio di diritto espresso in aderenza a Cass. Civ., 24262/2008).

n° sentenza	27/15
n° di registro	669/14
Data sentenza	29/04/2015
Data deposito	27/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In tema di clausole inserite in condizioni generali di contratto, in caso di dubbio in ordine all'individuazione della clausola applicabile alla fattispecie concreta, le suddette clausole vanno interpretate, ai sensi dell'art. 1370 c.c., nel senso più sfavorevole alla parte che le ha predisposte (nel caso di specie, la Compagnia di assicurazioni convenuta in giudizio).

In aderenza all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali di contratto, sono soggette al criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio, si interpretano in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo (così, Cass. Civ., 5621/1987).

Ai sensi dell'art. 35 c. 2 D.Lgs. 206/2005, in caso di dubbio sul senso di una clausola formulata in modo ambiguo, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Principio di diritto espresso in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una questione di puro diritto inerente l'interpretazione di un contratto assicurativo (nella specie, contratto di assicurazione a copertura dei danni da fulmine subiti dal bene immobile di proprietà della parte attrice).

4.3 I singoli contratti

4.3.1 Vendita

n° sentenza	39/15
n° di registro	490/13
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	15/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

L'effetto interruttivo della prescrizione (nella specie, relativa al diritto a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1495 c.c.) si riconnette a qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore.

Precisamente, tale atto deve essere diretto al legittimo destinatario e non è soggetto a modalità particolari di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari.

La denuncia stragiudiziale dei vizi della merce compravenduta può essere fatta anche a mezzo di telegramma, il quale è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione purché contenga, oltre alla denuncia della scoperta dei vizi, anche l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi stessi (in tal senso, cfr. Cass. Civ., 18035/2010).

n° sentenza	86/15
n° di registro	387/13
Data sentenza	07/05/2015
Data deposito	15/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La compravendita di autovetture si configura come un contratto traslativo ad effetti reali immediati, i quali si realizzano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.). La trascrizione della compravendita al P.R.A. non ha alcun effetto costitutivo, ma è soltanto una forma di pubblicità dichiarativa, idonea a dirimere eventuali conflitti fra più acquirenti.

n° sentenza	340/15
n° di registro	4293/14
Data sentenza	30/09/2015
Data deposito	05/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 c.c. opera anche nel caso di vendita di cose mobili usate (Cass. Civ., 806/1995), ma solo per vizi occulti particolarmente gravi. Da essa esula quindi il logorio dovuto al normale uso della cosa (art. 128 c. 3 Codice del Consumo).

n° sentenza	369/15
n° di registro	2691/14
Data sentenza	15/10/2015
Data deposito	20/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il termine per denunciare i vizi della cosa acquistata decorre dalla data della consegna e non dal momento del ricevimento della fattura.

4.3.2 Locazione

n° sentenza	63/15
n° di registro	665/14
Data sentenza	07/04/2015
Data deposito	09/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In base al combinato disposto degli articoli 1576 e 1609 c.c., tra le riparazioni a carico dell'inquilino-conduttore non rientrano quelle dipendenti da vetustà, mentre a carico del locatore sono tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione.

Nel caso di specie è stato accertato che, in un condominio, delle perdite d'acqua avevano causato danni al soffitto del locale sottostante e che la perdita era dovuta ad uno scarico arrugginito di un impianto sanitario originario molto vecchio. Il Giudice ha stabilito che la manutenzione straordinaria (e quindi la responsabilità per il danno cagionato al locale al piano inferiore) era di competenza della proprietaria dell'appartamento superiore, quale locatrice, e non dell'inquilino.

4.3.3 Trasporto

n° sentenza	31/05
n° di registro	189/13
Data sentenza	08/10/2014
Data deposito	28/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto”.

La Suprema Corte ha più volte chiarito che, in presenza di una clausola di assegno, il vettore adempie all'obbligo una volta ottenuto dal destinatario della merce un assegno con le caratteristiche volute. Infatti, considerato che il contenuto dell'obbligo del mandatario (quale diventa il vettore in presenza di clausola di assegno) non è quello di realizzare il soddisfacimento dell'interesse del mandante - mittente secondo un criterio di utilità oggettiva, alla stregua dell'obbligo del soggetto passivo di qualunque rapporto obbligatorio, ma l'attività gestoria deve essere volta a realizzare lo specifico e determinato interesse perseguito dal mandante - mittente secondo un criterio di utilità soggettiva, se il mandatario - vettore si adegua alle istruzioni ricevute, non può essergli imputato il mancato soddisfacimento dell'interesse del mittente (vedi Cass. Civ., 16572/2002). Pertanto il vettore - qualora l'assegno consegnato dal destinatario sia falso - non è responsabile, salvo che l'assegno risulti grossolanamente falsificato.

4.3.4 Mandato

n° sentenza	38/15
n° di registro	84/14
Data sentenza	27/11/2015
Data deposito	27/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La Cassazione Civile (Cass. Civ., 25816/2011) stabilisce che se il rapporto che intercorre tra due avvocati (uno dei quali ha incaricato un proprio collega come domiciliatario) prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi, l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente.

4.3.5 Agenzia

n° sentenza	34/15
n° di registro	1127/14
Data sentenza	14/02/2015
Data deposito	20/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che il contratto d'agenzia si caratterizza per la "continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, anche le istruzioni ricevute dal preponente", mentre il rapporto di procacciatore d'affari "si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni [...]" (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav. 13629/2005).

4.3.6 Mediazione

n° sentenza	20/15
n° di registro	43/15
Data sentenza	22/07/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

Ai sensi dell'art. 1754 c.c. la mediazione consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e comprende anche il ruolo di contatto nell'offerta all'acquisto o alla vendita di immobili (Cass. Civ., 16624/2010). L'obbligo di iscrizione nel registro dei mediatori sussiste anche in caso di attività unilaterale, ossia quando il mediatore sia stato incaricato da una delle future parti contrattuali di trovare un soggetto interessato alla stipula del contratto.

n° sentenza	29/15
n° di registro	455/14
Data sentenza	16/01/2015
Data deposito	21/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In presenza di una proposta contrattuale di acquisto di un immobile sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento di un finanziamento bancario, ancorchè accettata, qualora il venditore, spirato il termine fissato dalla condizione senza che questa si sia avverata, stipuli un contratto di compravendita con un terzo acquirente, nulla è dovuto a titolo di provvigione all'agenzia immobiliare che ha svolto attività di mediazione tra il venditore e il primo potenziale acquirente. Ciò non esclude, sussistendone i presupposti, un'eventuale responsabilità *ex art. 1375 c.c.* del venditore nei confronti dell'agenzia stessa.

n° sentenza	279/15
n° di registro	4463/14
Data sentenza	02/07/2015
Data deposito	22/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di mediazione, la prescrizione annuale del diritto alla provvigione previsto dall'art. 1755 c.c. decorre a prescindere dal fatto che il mediatore sia a conoscenza o meno della conclusione dell'affare. Né costituisce causa di sospensione della prescrizione il fatto che le parti non abbiano comunicato al mediatore la stipula del contratto preliminare relativo all'affare intermediato.

4.3.7 Assicurazione

n° sentenza	24/15
n° di registro	14/15
Data sentenza	03/06/2015
Data deposito	08/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Non è sufficiente manifestare l'intenzione di disdire una polizza assicurativa se poi a ciò non si fa seguire un atto formale, ai sensi delle condizioni di Assicurazione. Ne consegue che, in mancanza di disdetta formale, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi.

n° sentenza	46/15
n° di registro	225/14
Data sentenza	20/02/2015
Data deposito	08/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Se si procede ad una comunicazione mediante una raccomandata a mano e si fa firmare per ricevuta una copia della lettera stessa, quella comunicazione ha pieno valore legale, esattamente come una raccomandata postale; anzi, se la firma per ricevuta è sulla lettera stessa, vale paradossalmente di più di una raccomandata postale, il cui contenuto potrebbe essere ipoteticamente contestato o negato (caso in cui la disdetta di un polizza assicurativa era avvenuta con raccomandata a mano anziché con raccomandata postale, come previsto dalle clausole di contratto).

4.3.8 Altri contratti

n° sentenza	129/15
n° di registro	1102/14
Data sentenza	28/08/2015
Data deposito	11/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Con riferimento alla distinzione tra parcheggio custodito e parcheggio non custodito, la responsabilità del gestore in caso di furto del veicolo - od altro - non può essere esclusa dall'apposizione, all'ingresso del parcheggio, di un avviso con il quale il gestore rappresenti di non rispondere del furto, in quanto si è in presenza di una clausola vessatoria di esclusione della responsabilità inefficace se non approvata specificatamente per iscritto (Cass. Civ., 1957/2009). Sussiste la prima fattispecie (parcheggio custodito) laddove l'unica o prevalente finalità perseguita dalle parti consista nell'affidamento del veicolo, mentre si configura la seconda (parcheggio non custodito) qualora l'interesse delle parti sia costituito dal mero godimento dell'area di sosta. Ne consegue che soltanto nella prima ipotesi il gestore risulterà responsabile per l'eventuale furto o danneggiamento del veicolo, facendosi applicazione delle norme sul deposito.

Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni per i beni sottratti da un'auto in sosta nel parcheggio di un centro commerciale. Non avendo l'attore provato di aver parcheggiato il suo veicolo su parcheggio custodito o che si trattava di parcheggio a pagamento, il giudice ha desunto che egli abbia semplicemente goduto dell'area di sosta, e questo perfino all'insaputa del gestore.

4.4 I fatti illeciti - la responsabilità civile

4.4.1 Generale

n° sentenza	289/15
n° di registro	3227/14
Data sentenza	07/01/2015
Data deposito	30/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o, quantomeno, fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso, valutabile *ex art. 1227 c.1 c.c.* (nel caso di specie veniva esclusa ogni responsabilità dell'automobilista che, all'interno di una galleria, aveva impattato contro un delineatore della carreggiata, staccatosi dalla mezzzeria; ostacolo ritenuto del tutto imprevedibile e inevitabile).

n° sentenza	443/15
n° di registro	5091/13
Data sentenza	12/11/2014
Data deposito	23/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Poiché l'art. 1194 c.c. (il quale prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale) è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, esso non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito (cfr. Cass. Civ., 2115/1996).

n° sentenza	448/15
n° di registro	1279/13
Data sentenza	24/09/2014
Data deposito	23/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La sosta di un veicolo a motore su di un'area pubblica o ad essa equiparata rientra nel concetto di "circolazione" dei veicoli, con la conseguenza che per i danni derivanti a terzi dall'incendio del veicolo in sosta risponde la compagnia di assicurazione del proprietario, salvo che sia intervenuta una causa autonoma che abbia determinato l'evento dannoso (Fattispecie in cui un veicolo regolarmente posteggiato prendeva improvvisamente fuoco, danneggiando l'autovettura vicina. L'istruttoria di causa ha dimostrato che il fatto non era imputabile a dolo di terzi e pertanto veniva pronunciata sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della compagnia di assicurazione).

4.4.2 Artt. 2047-2048 c.c.

n° sentenza	64/15
n° di registro	749/15
Data sentenza	31/03/2015
Data deposito	08/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I genitori dei ragazzi minorenni, autori del fatto illecito, sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2048 c.c. L'articolo prevede infatti che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi". Secondo la Corte di Cassazione (sent. 7050/2008), i geni-

tori sono responsabili dei fatti commessi dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestano nel mancato rispetto di regole di convivenza civile. (Nel caso di specie, il fatto compiuto dai tre ragazzi, anche se non eseguito dolosamente, dimostrava una mancata attenzione ed un mancato rispetto da parte dei minori dei beni destinati ad un utilizzo comune e quindi faceva presumere al Giudice un carente apporto educativo da parte dei genitori).

4.4.3 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	247/15
n° di registro	2087/13
Data sentenza	10/04/2014
Data deposito	24/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che - nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo - non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

n° sentenza	5/15
n° di registro	21/14
Data sentenza	18/03/2015
Data deposito	20/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia invocata nei confronti dell'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo. A riguardo è pertanto sufficiente che la parte attrice offra in giudizio la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi in merito la condotta del custode.

In ipotesi di responsabilità dell'Ente Pubblico invocata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe a carico di quest'ultima l'onere di provare l'anomalia del bene demaniale da cui è derivato il danno. Spetta, invece, all'Ente Pubblico-convenuto provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia.

Fattispecie relativa a richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti dell'Ente Pubblico a seguito di incidente stradale, con danneggiamento della vettura guidata dalla parte attrice, dovuto a presunto scoperchiamento di un tombino al centro della strada.

n° sentenza	14/15
n° di registro	282/12
Data sentenza	04/02/2015
Data deposito	25/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Al fine del sorgere della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Il caso fortuito è un fattore che attiene al profilo causale dell'evento dannoso, il quale deve essere riportato al verificarsi di un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità. Tale elemento esterno può essere costituito non solo dal comportamento di un terzo o da un fattore naturale, ma anche dal comportamento del danneggiato.

Qualora l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., 4279/2008 e Cass. Civ., 21727/2012). In applicazione dei principi di cui in massima, il Giudice di Pace ha escluso la sussistenza della responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo all'albergatore convenuto in giudizio da un cliente per i danni riportati a seguito di una caduta nella sauna della struttura alberghiera.

n° sentenza	316/15
n° di registro	1409/14
Data sentenza	03/09/2015
Data deposito	09/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il condominio è responsabile *ex artt.* 2051 e 2043 c.c. per i danni cagionati dal cancello automatico del parcheggio condominiale al veicolo di uno dei condomini. Infatti, il cancello automatico e motorizzato è potenzialmente pericoloso. Il fatto poi che il danneggiato sia condomino, e quindi persona che dovrebbe conoscere il funzionamento del cancello, lungi dall'escludere la responsabilità, costituisce indice della maggiore pericolosità del cancello per soggetti estranei.

4.4.4 Art. 2052 c.c.

n° sentenza	76/15
n° di registro	2246/14
Data sentenza	19/11/2014
Data deposito	23/02/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

L'art. 2052 c.c. non trova applicazione in tema di danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione risponde in applicazione del generale principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) per i danni dovuti ad una condotta illecita, laddove il danno cagionato dalla selvaggina sia dovuto all'assenza di misure idonee (steccati, riflettori, tunnel) ad evitare l'attraversamento degli animali.

4.4.5 Art. 2055 c.c.

n° sentenza	24/15
n° di registro	421/14
Data sentenza	27/04/2015
Data deposito	27/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di Cles	

È principio pacifico quello in base al quale, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c. 1 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone - anche, come nel caso di specie, qualora siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate (sentenza emessa in conformità a Cass. Civ., SS.UU. 16503/2009).

4.4.6 Danno

n° sentenza	39/15
n° di registro	621/14
Data sentenza	23/09/2014
Data deposito	29/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per essere risarcibili, le lesioni di lieve entità devono trovare riscontro obiettivo con accertamento clinico strumentale, non essendo concepibile l'esistenza di danni presunti o consistenti in meri disagi o fastidi marginali. Il d.l. 1/2012, convertito in l. 27/2012, che così ha stabilito, va applicato a tutti i casi in cui la decisione giudiziaria sul danno sia successiva alla entrata in vigore della norma.

n° sentenza	152/15
n° di registro	1400/14
Data sentenza	10/12/2014
Data deposito	01/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il danno non patrimoniale da lesione alla salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva ed il Giudice, nel liquidarlo, deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima e, quindi, deve individuare il complessivo pregiudizio sofferto, a prescindere dalla suddivisione di esso in diverse sottocategorie di danno diversamente denominate (cfr. Cass. Civ., SS. UU. 26972/2008).

n° sentenza	347/15
n° di registro	4719/14
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	19/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., 5680/1996).

n° sentenza	3/15
n° di registro	165/13
Data sentenza	10/01/2015
Data deposito	17/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il danno da fermo tecnico subito dal proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni è risarcibile indipendentemente dall'esistenza di una

prova specifica, trattandosi di un danno *in re ipsa*. Invero, l'indisponibilità del veicolo è *ex se* causa di un pregiudizio economico per il relativo proprietario, costretto, anche durante la sosta, a sostenere le spese di gestione del veicolo, soggetto altresì ad un naturale deprezzamento (principio di diritto espresso in aderenza a Cass. Civ., 23916/2006).

n° sentenza	34/15
n° di registro	108/15
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	14/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona, concretamente individuato, è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. Sono immeritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana (principio di diritto aderente a Cass. Civ., SS.UU. 26972/2008).

n° sentenza	37/15
n° di registro	152/14
Data sentenza	29/09/2015
Data deposito	30/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La risarcibilità del danno derivante da una lesione al rachide cervicale subita in conseguenza di un incidente stradale può essere riconosciuta anche nei casi in cui la lesione del diritto alla salute sia insuscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo (principio di diritto aderente a Tribunale Bologna 192/2015).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento del danno da lesioni permanenti risultate non strumentalmente accertate in quanto l'esame radiografico, compiuto dal medico legale in sede di consulenza tecnica, non documentava alcuna lesione al rachide cervicale.

Il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente e nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (principio di diritto aderente a Cass. Civ., 19357/2007).

In presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. lesioni micropermanenti), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale.

n° sentenza	38/15
n° di registro	648/14
Data sentenza	01/07/2015
Data deposito	15/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nell'ipotesi in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato (nella specie, reati di ingiuria e minaccia) spetta alla persona offesa il risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale da intendersi quale sofferenza soggettiva causata dal reato medesimo.

n° sentenza	46/15
n° di registro	203/14
Data sentenza	07/07/2015
Data deposito	16/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico quando il tempo necessario alla riparazione del veicolo danneggiato sia stato particolarmente breve (principio di diritto conforme a Cass. Civ., 9626/2013). Nel caso di specie, in difetto di prova certa sulla effettiva durata delle riparazioni del veicolo danneggiato, il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta di

liquidazione del danno da fermo tecnico, ritenendo tale durata circoscritta ad un solo giorno.

n° sentenza	54/15
n° di registro	365/14
Data sentenza	30/09/2015
Data deposito	28/10/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Il c.d. “danno da fermo tecnico” può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. Civ., 13215/2015) (Nel caso di specie il danno è stato liquidato nella misura di Euro 35 per giorno).

n° sentenza	125/15
n° di registro	389/14
Data sentenza	30/06/2015
Data deposito	21/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Sugli importi dovuti a titolo di risarcimento danni decorrono rivalutazione ed interessi da calcolarsi alla stregua delle indicazioni date dalla sentenza della Cass. Civ., SS.UU. 1712/1995: “gli interessi di mora, spettanti al danneggiato per mancata disponibilità del bene denaro, versato quale equivalente, vanno calcolati - in misura pari al provato pregiudizio sofferto per la mancata disponibilità del denaro od anche, in difetto di prova, in misura pari al danno presunto per mancata possibilità di investimento del denaro - sul valore iniziale del danno, aumentato di tempo in tempo (calcolo a cadenza mensile) secondo gli indici di svalutazione del denaro, anziché sul valore rivalutato dell’importo liquidato”.

n° sentenza	23/15
n° di registro	22/14
Data sentenza	21/08/2015
Data deposito	21/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

In materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, la personalizzazione del danno non può avvenire mediante automatismi risarcitori, bensì *juxta alligata e probata*. Nella specie, il Giudice di Pace ha ritenuto che la liquidazione del danno per invalidità permanente causata dalle lesioni lamentate dall'attrice fosse comprensiva, necessariamente, di tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi, cioè non solo delle conseguenze lesive di carattere clinico, ma anche di quelle di carattere psicologico, estetico, dinamico - relazionale ed affettivo. Non possono essere infatti liquidati pregiudizi identici, chiamandoli con nomi diversi (cfr. Cass. Civ., 21716/2013).

n° sentenza	24/15
n° di registro	200/13
Data sentenza	26/08/2015
Data deposito	26/08/2015
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Silandro

In materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, non è possibile stimare il danno morale in una data percentuale del danno biologico.

Il danno non patrimoniale ricomprende sia il danno derivante dalla lesione permanente all'integrità psicofisica, sia il danno derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, dovendo il danneggiato provare rigorosamente ogni ulteriore conseguenza e quindi pretesa a titolo di personalizzazione, che esuli dalle "normali" conseguenze delle lesioni riportate. La quantificazione della lesione morale subita deve pertanto prescindere *in toto* da quella relativa al danno biologico (cfr. Cass. Civ., 23778/2014).

4.4.7 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	516/15
n° di registro	2699/14
Data sentenza	14/10/2015
Data deposito	13/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel caso di scontro di veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cfr. Cass. Civ., 12444/2008).

n° sentenza	16/15
n° di registro	175/13
Data sentenza	04/02/2015
Data deposito	22/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il conducente del veicolo che intende effettuare la manovra di svolta a sinistra ha l'obbligo di effettuare la prescritta segnalazione di svolta e di ispezionare preventivamente e tenere sotto controllo tanto la parte della strada che si pone sul prolungamento della sagoma del proprio veicolo quanto lo spazio retrostante, dovendo anche accertare, mediante lo specchietto retrovisivo, che non sopraggiungano altri veicoli. Ne consegue che il conducente che intende effettuare la svolta a sinistra è gravato dell'obbligo di cedere la precedenza ai veicoli che sopraggiungono da tergo e che si trovino in avanzata ed imminente fase di sorpasso, ancorchè illegittima (principio di diritto conforme a Tribunale Roma 4.01.2012).

In aderenza a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare si

determina una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, con il conseguente dovere del conducente della svolta di assicurarsi preventivamente che non si realizzi alcun pericolo di collisione con i veicoli che si accingono al sorpasso (così, Cass. Pen., 3388/1986).

Ai fini dell'accertamento della responsabilità nella causazione di un incidente stradale, il Giudice ha il dovere di verificare la condotta di guida di entrambi i conducenti, potendo andare esente da ogni responsabilità soltanto il conducente che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stesso.

L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (così, Cass. Civ., 124444/2008).

n° sentenza	19/15
n° di registro	477/13
Data sentenza	28/01/2015
Data deposito	29/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini del sorgere della responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su una strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico, o comunque adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Tale presunzione non opera, per contro, nel caso in cui il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esiste traffico e circolazione di veicoli (principio di diritto in aderenza a Cass. Civ., 7015/1997).

n° sentenza	44/15
n° di registro	205/14
Data sentenza	13/05/2015
Data deposito	29/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nell'ipotesi in cui la domanda giudiziale per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tamponamento a catena sia proposta dal conducente del penultimo veicolo coinvolto nello scontro, l'operatività della presunzione di corresponsabilità, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., pone a carico dell'attore, che agisce al fine di ottenere il risarcimento per l'intero danno subito nei confronti del conducente dell'ultimo veicolo, l'onere di provare che l'urto del suo mezzo con quello del veicolo che lo precedeva è imputabile esclusivamente al conducente dell'ultimo veicolo. In mancanza di una tale prova, il conducente dell'ultimo veicolo coinvolto nel sinistro è tenuto unicamente al risarcimento della metà dei danni patiti dall'attore. (Principio di diritto conforme a Tribunale Cassino 5.03.2015)

In caso di risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere in sede stragiudiziale da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese. Per converso, nell'ipotesi in cui la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale l'attore risulti vittorioso, le spese legali sostenute da quest'ultimo nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Cass. Civ., 11606/2005).

n° sentenza	32/15
n° di registro	215/13
Data sentenza	29/10/2015
Data deposito	30/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Nelle liti insorte a seguito di incidenti stradali, la parte attrice, per vedere attribuita integralmente alla parte convenuta la responsabilità del sinistro, deve superare la presunzione sancita dall'art. 2054 c. 2 c.c., provando cioè l'altrui colpa specifica e dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

n° sentenza	75/15
n° di registro	261/13
Data sentenza	26/04/2015
Data deposito	30/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il conducente del veicolo, per giurisprudenza costante, deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede; l'avvenuta collisione pone così a carico del conducente medesimo una presunzione "*de facto*" dell'inosservanza delle distanze di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., egli resta gravato di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Civ., 19493/2007).

n° sentenza	309/15
n° di registro	3477/14
Data sentenza	22/08/2015
Data deposito	31/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione «nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c. 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno» (Cass. Civ., 4648/1999).

n° sentenza	350/15
n° di registro	2677/14
Data sentenza	06/10/2015
Data deposito	07/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Secondo l'insegnamento della Cassazione in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha l'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui, se ragionevolmente prevedibili (Cass. Civ., 46818/2014). Ciò vale a maggior ragione con riferimento ai bambini, che devono essere considerati come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi (Cass. Civ., 40587/2009). Pertanto, in caso di sinistro stradale che coinvolge un minore in bicicletta ed un automobilista, la responsabilità di quest'ultimo va ritenuta prevalente poiché egli, nell'approssimarsi ad un incrocio con attraversamento pedonale ed avendo visto il minore in bicicletta, avrebbe potuto evitare l'incidente moderando la sua velocità. L'imprudenza altrui era quindi ben visibile e prevedibile con la diligenza richiesta dal caso. Residua comunque una responsabilità dei genitori del minore che, a protezione del minore e della collettività, devono fornire allo stesso un'adequata educazione stradale, allorché gli consentano di circolare con un velocipede.

5. Il lavoro

5.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	14/15
n° di registro	87/15
Data sentenza	25/03/2015
Data deposito	01/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il professionista creditore che agisce in giudizio per ottenere la condanna al pagamento del compenso derivante dall'attività professionale svolta ha l'onere di provare: 1. l'esistenza del rapporto professionale; 2. l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ed indicate nella parcella; 3. l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ad essa delle somme richieste al cliente (principio di diritto in aderenza a Cass. Civ., 14556/2004).

Il credito dell'avvocato per il compenso spettantegli in forza dell'attività professionale espletata è un credito di valuta (cfr. Cass. Civ., 4959/2012). Ne

consegue che il Giudice non può d'ufficio operare una rivalutazione monetaria della somma dovuta al professionista creditore ma è necessaria una distinta domanda di quest'ultimo volta ad ottenere il riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 c.c. (principio di diritto in aderenza a Cass. Civ., 7055/2005).

n° sentenza	50/15
n° di registro	299/13
Data sentenza	01/07/2015
Data deposito	14/10/2015
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bressanone

In tema di contratto d'opera, al pari dell'appalto, allorché il prestatore d'opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 c.c. per i vizi dell'opera, incombe a quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. La decadenza del committente dalla garanzia esclude il diritto di quest'ultimo a far valere la garanzia per eventuali vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d'opera (cfr. Cass. Civ., 4908/2015).

n° sentenza	16/15
n° di registro	90/15
Data sentenza	14/04/2015
Data deposito	05/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Nel caso di condanna al pagamento delle competenze professionali di un avvocato, non spettano a quest'ultimo gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, non rivestendo l'attività defensionale natura commerciale.

n° sentenza	95/15
n° di registro	109/14
Data sentenza	24/07/2015
Data deposito	30/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il termine di otto giorni previsto dal c. 2 dell'art. 2226 c.c. è previsto a pena di decadenza; ne consegue che la mancata denuncia da parte del committente dei vizi dell'opera nel termine stabilito comporta che essi non possono essere fatti valere neppure ai fini di eccepire l'inesatto adempimento del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto (Cass. Civ., 1874/2000).

La denuncia non è necessaria ove i vizi siano stati riconosciuti dal prestatore d'opera, trovando applicazione anche al contratto d'opera la regola dettata per il contratto d'appalto dall'art. 1667 c.c. (Cass. Civ., 4925/2006). Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera è sussistente anche qualora, ammessa l'esistenza del vizio, si contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. Civ., 14598/2000).

Tale riconoscimento vale a sostituire la denuncia, ma non influisce sulla fonte dell'obbligazione e sulla durata della sua prescrizione. Ne consegue che il committente convenuto per il pagamento, fino a quando difformità e vizi non siano eliminati, può opporre eccezione d'inadempimento (*rectius* inesatto adempimento), ma non l'azione di garanzia, ogniquale volta sia decorso un anno dalla consegna. Parimenti non potrà far valere neppure il diritto al risarcimento del danno legato agli asseriti vizi o alle difformità dell'opera.

n° sentenza	146/15
n° di registro	899/12
Data sentenza	25/04/2015
Data deposito	27/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In aderenza all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'obbligazione che fa capo al direttore dei lavori configura una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Tuttavia, essendo il direttore dei lavori chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, lo stesso deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire. Ne consegue che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Rientra nelle obbligazioni che incombono sul direttore dei lavori l'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Non si sottrae, pertanto, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare la realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati nell'esecuzione dell'opera (principio di diritto pronunciato in aderenza a Cass. Civ., 10728/2008).

5.2 Le società

n° sentenza	6/15
n° di registro	353/14
Data sentenza	12/02/2015
Data deposito	26/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La titolarità del credito vantato da una società individuale cancellata dal registro delle imprese passa in capo alla persona fisica, già unica titolare della società predetta (principio di diritto espresso in aderenza a Cass. Civ., SS. UU. 6070/2013).

6. La tutela dei diritti

6.1 La conservazione della garanzia patrimoniale

n° sentenza	10/15
n° di registro	2778/14
Data sentenza	30/12/2014
Data deposito	08/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Le spese di prenotazione di iscrizione di ipoteca e successiva cancellazione rientrano in quelle di cui all'art. 2846 c.c. e, quindi, salvo patto contrario, sono a carico del debitore. Non sono però rimborsabili le spese legali, in quanto non addebitabili al debitore. Esse nemmeno possono essere chieste come conseguenza dannosa dell'inadempimento (dell'obbligazione), poiché nel sistema tavolare vigente nella Regione Trentino-Alto Adige non è prevista la necessità dell'assistenza da parte di un avvocato per l'espletamento delle suddette attività. Tali spese possono tuttavia essere ricondotte ad un più contenuto corrispettivo rientrante in un'attività tecnico-amministrativa, e solo in questa misura essere rimborsabili come conseguenza dannosa dell'inadempimento.

6.2 La tutela giurisdizionale dei diritti

n° sentenza	67/15
n° di registro	398/15
Data sentenza	21/04/2015
Data deposito	29/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

L'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile e cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche quelle altre che, se pur non specificamente

dedotte o enunciate, costituiscono tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito). Nel «deducibile» la giurisprudenza comprende anche tutte le ragioni giuridiche che, in via di azione o di eccezione, avrebbero potuto e dovuto essere dedotte. Il dedotto, ed ancor più il deducibile, sono regolati dal giudicato, però, con esclusivo riguardo alla situazione che esisteva e che fu tenuta presente dal giudice al momento della decisione. Infatti, il deducibile è tale solo se ed in quanto ne sia stata possibile l'allegazione nel giudizio coperto dal giudicato, rimanendone fuori tutte le questioni che, emerse successivamente, non avrebbero potuto formare oggetto dell'originario processo.

Nel caso di specie, il danno (la restituzione all'ente pubblico di una voce stipendiale non dovuta ma in un primo tempo versata a un dipendente in malattia a causa di un incidente stradale) si è manifestato solo dopo la conclusione del giudizio e, pertanto, non era deducibile in esso. Di conseguenza, non essendo coperto dal giudicato, è stato possibile dedurlo nel successivo procedimento (quello in oggetto).

6.3 La prescrizione

n° sentenza	182/15
n° di registro	1854/14
Data sentenza	25/02/2015
Data deposito	06/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il termine di prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso, ai sensi degli art. 2957 c. 2 c.c., decorre dall'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico. Tale termine, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza d'Appello (Cass. Civ., 13774/2004; Cass. Civ., 6033/1987; Cass. Civ., 12326/2001).

n° sentenza	31/15
n° di registro	152/11
Data sentenza	09/04/2015
Data deposito	13/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai fini dell'applicazione all'azione di risarcimento del danno da lesioni (subite in occasione di un sinistro stradale) del termine di prescrizione contemplato dall'art. 2947 c.3 c.c., per il corrispondente reato, deve sussistere una duplice condizione.

In primo luogo, l'astratta configurabilità di un reato, indipendentemente dalla circostanza che si sia, o meno, proceduto anche in sede penale. In secondo luogo, la previsione, quanto alla prescrizione del reato, di un termine più lungo di quello stabilito dall'art. 2974 cc. 1 e 2 c.c. (Principio di diritto conforme a Cass. Civ., 15368/2011 e Cass. Civ., SS. UU. 27337/2008).

n° sentenza	36/15
n° di registro	152/14
Data sentenza	06/05/2015
Data deposito	15/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nei casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di quella ordinaria, la formazione del giudicato di condanna, togliendo giuridico rilievo al titolo originario del credito, determina che il diritto all'esecuzione dello stesso si prescriva con il decorso di dieci anni (principio di diritto aderente a Cass. Civ., 33544/1999).

n° sentenza	34/15
n° di registro	419/14
Data sentenza	15/06/2015
Data deposito	14/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Per quanto concerne la prescrizione del credito per il compenso dovuto per lo svolgimento di lezioni di sci, trattandosi di libera professione, la posizione di una Scuola di Sci è incasellabile in quella astratta di cui all'art. 2956 c.c. ed il termine è di anni tre. Tuttavia, va tenuto in considerazione il successivo art. 2959 c.c., in base al quale l'eccezione di prescrizione breve presuntiva non può essere accolta se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. ha comunque ammesso in giudizio, anche indirettamente e involontariamente, che l'obbligazione non è stata estinta.

7. Questioni processuali

7.1 Disposizioni generali

7.1.1 Gli organi giudiziari

Giurisdizione e competenza

n° sentenza	21/15
n° di registro	9/14
Data sentenza	16/04/2015
Data deposito	11/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai fini della determinazione della competenza per valore, l'azione avente ad oggetto l'adempimento di un obbligo di fare deve farsi rientrare fra le cause relative a somme di denaro e a beni mobili disciplinate dall'art. 14 c.p.c., in quanto l'obbligo di fare è sempre valutabile in denaro (una per tutte: Cass. Civ., 8268/1990).

n° sentenza	75/15
n° di registro	63/15
Data sentenza	01/12/2015
Data deposito	01/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Ai fini della competenza per territorio *ex art. 20 c.p.c.* non incide sul *forum destinatae solutionis* la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182 c. 3 c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunciato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 c.c. (Cass. Civ., 22941/2007). Nel caso di specie non risulta dalla documentazione in atti che la società abbia rinunciato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 c.c.

n° sentenza	26/15
n° di registro	156/14
Data sentenza	07/01/2015
Data deposito	19/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

“Per controversie relative a rapporti di lavoro (...) devono intendersi non solo quelle relative ad obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleggi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la *causa petendi* della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario (...) della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale” (Cass. Civ., 17092/2012).

n° sentenza	103/15
n° di registro	370/15
Data sentenza	13/11/2015
Data deposito	14/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'art. 7 c. 3 n. 3) c.p.c. attribuisce al Giudice di Pace, qualunque ne sia il valore, la competenza per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni, che superino la normale tollerabilità. Essa afferisce, tuttavia, per espressa previsione legislativa, ai soli rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione e non ricomprende invece le controversie in tema di immissioni cd. industriali, ossia derivanti dalla produzione industriale, agricola o commerciale.

n° sentenza	311/15
n° di registro	962/15
Data sentenza	22/08/2015
Data deposito	31/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, «il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale». Ciò significa, in termini di determinazione della competenza, che «il foro facoltativo del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo» (Cass. Civ., 15787/2014).

n° sentenza	319/15
n° di registro	4791/14
Data sentenza	24/08/2015
Data deposito	15/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il Giudice di Pace può conoscere delle cause di impugnazione (per nullità o annullamento) delle delibere dell'assemblea condominiale, purché la somma (contestata) a carico del condomino che ha impugnato la delibera rientri nella sua competenza per valore (conforme al recente orientamento della Corte di Cassazione, ord. 16804/2014).

7.1.2 Le parti e i difensori

n° sentenza	38/15
n° di registro	3896/14
Data sentenza	24/01/2015
Data deposito	26/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 88 c.p.c. osta a che colui che ha diritto al patrocinio a spese dello Stato si rivolga a più avvocati per indirizzare plurime cause nei confronti della stessa persona.

n° sentenza	200/15
n° di registro	4189/14
Data sentenza	05/05/2015
Data deposito	19/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La preclusione derivante dalla dichiarazione dello stato di fallimento nei confronti della parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro non opera con riferimento ai rapporti di carattere personale e ai rapporti patrimoniali non compresi nel fallimento, per i quali la legittimazione processuale passiva del fallito rimane piena.

Nella specie il Giudice ha accolto la domanda attorea e ha condannato il convenuto, già socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo dichiarata fallita, al pagamento di rette scolastiche non onorate.

n° sentenza	304/15
n° di registro	2245/15
Data sentenza	20/08/2015
Data deposito	31/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di danni da sinistro stradale, la società di servizi incaricata dalla compagnia assicurativa della gestione stragiudiziale del sinistro, non ha legittimazione processuale passiva in relazione alla domanda diretta di risarcimento (Giudice di Pace Milano, 10 luglio 2007, n. 11614). Infatti, tali società non esercitano attività assicurativa, ma ricevono solo l'incarico di gestire un sinistro per conto della compagnia di assicurazione e non anche una procura generale alle liti (Tribunale Lecco, 13 dicembre 2006, n. 876).

n° sentenza	317/15
n° di registro	3558/14
Data sentenza	07/09/2015
Data deposito	09/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia del difensore non ha effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia intervenuta la sostituzione dello stesso. Tale previsione, tuttavia, non può avere valenza *sine die*; ne consegue che la mancata nomina di un nuovo difensore per un lungo lasso di tempo (cinque mesi, nella fattispecie) viene considerata quale rinuncia per *facta concludentia* alla domanda. Inoltre, in caso di inerzia della parte alla nomina di nuovo difensore, il difensore che abbia adempiuto alle formalità della comunicazione al cliente della propria rinuncia ai sensi dell'art. 47 del Codice Deontologico Forense è dispensato da qualsiasi altra attività difensiva.

7.1.3 Gli atti processuali

n° sentenza	2/15
n° di registro	243/14
Data sentenza	14/01/2015
Data deposito	14/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 c.p.c., della parte che sta in giudizio personalmente) è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicchè il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità (cfr. Cass. n. 4116/2001).

7.2 Il processo di cognizione

7.2.1 Introduzione della causa

n° sentenza	133/15
n° di registro	966/14
Data sentenza	17/09/2015
Data deposito	18/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Con riferimento al rispetto del termine di comparizione, va osservato quanto disposto dall'art. 126 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), che prevale sulle norme del codice di procedura civile, perché norma speciale.

n° sentenza	305/15
n° di registro	1439/13
Data sentenza	20/08/2015
Data deposito	31/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Parte convenuta è tenuta a prendere specificatamente posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda anche in caso di costituzione tardiva. Infatti, in questo caso, le preclusioni e decadenze in cui il convenuto incorre riguardano, ai sensi dell'art. 167 c. 2 c.p.c., solamente le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio, e non i fatti oggetto del contendere.

7.2.2 Istruzione della causa

Trattazione della causa

n° sentenza	46/15
n° di registro	1003/14
Data sentenza	07/03/2015
Data deposito	19/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Quanto alla valutazione della contumacia della parte convenuta, la disposizione di cui all'art. 291 c.p.c. non prevede che il Giudice debba tener conto solo di tale circostanza ai fini della propria decisione, in quanto il nostro ordinamento non ricollega effetti automatici alla mancata costituzione della parte. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la contumacia può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del Giudice in virtù del tenore dell'art. 116 c. 2 c.p.c.

Nel caso di specie, la parte convenuta, regolarmente notificata dell'atto di citazione, si presentava senza difensore non costituendosi ritualmente e veniva pertanto dichiarata la sua contumacia, in quanto la materia oggetto della causa richiede l'assistenza tecnica necessaria (art. 892 c.c. "Distanze per gli alberi", causa in tema di estirpazione di piante). Il Giudice, dopo aver concesso termine per un tentativo di conciliazione, poi andato deserto, all'udienza successiva assegnava alla convenuta termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per munirsi di assistenza legale. A detta udienza la convenuta si presentava nuovamente senza rappresentanza.

n° sentenza	182/15
n° di registro	1033/15
Data sentenza	08/05/2015
Data deposito	09/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In sede di precisazione dei fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, ex art. 320 c. 3 c.p.c., non possono essere introdotti in giudizio fatti nuovi.

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	107/15
n° di registro	2090/12
Data sentenza	15/10/2014
Data deposito	12/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal Giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c. 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal Giudice” (Cass. Civ., SS. UU. 10311/2006).

n° sentenza	417/15
n° di registro	1475/20
Data sentenza	15/07/2015
Data deposito	09/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione, di cui allegghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente il termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 13533/2001).

n° sentenza	540/15
n° di registro	4572/15
Data sentenza	11/11/2015
Data deposito	27/11/2015
Lingua di deposito	Italiano
Ufficio	Bolzano

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.

n° sentenza	565/15
n° di registro	2517/15
Data sentenza	28/10/2015
Data deposito	23/12/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso. L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice "valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	24/15
n° di registro	16/14
Data sentenza	19/03/2015
Data deposito	05/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

È incapace a testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato in giudizio dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della medesima pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, od avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (cfr., una per tutte, Cass. Civ., 14693/2002).

La sussistenza dell'incapacità a testimoniare va valutata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un "*posterius*" rispetto alla configurabilità di quell'interesse a partecipare al giudizio che determina l'incapacità stessa. Ne consegue che il soggetto privo di tale capacità, poichè avente un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al processo, non la riacquista neppure nel caso di una sopravvenuta fattispecie estintiva del suo diritto atteso che l'interesse fonte di incapacità viene valutato in concreto con riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio. (Principio di diritto espresso in aderenza a Cass. Civ., 16499/2011).

In aderenza al costante orientamento giurisprudenziale in materia, va escluso che lo *status* di coniuge in regime di comunione legale dei beni comporti di per sé e sempre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare nella controversie in cui sia parte l'altro coniuge, dovendosi al contrario verificare, di volta in volta, la natura del diritto oggetto della controversia (una per tutte: Cass. Civ., 262/2005). Non è lo *status* di coniuge a rendere incapace di testimoniare il soggetto, bensì l'esistenza in capo allo stesso di un interesse all'esito del giudizio. La sussistenza di un interesse siffatto risulta evidente qualora si discuta in giudizio di somme di denaro che, in caso di condanna, verrebbero tolte al patrimonio comune, determinando un depauperamento di entrambi i coniugi (una per tutte: Cass. Civ., 26205/2011).

n° sentenza	40/15
n° di registro	164/15
Data sentenza	02/11/2015
Data deposito	04/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il Giudice può desumere ulteriore conferma della fondatezza della domanda e delle deduzioni di parte attrice dal comportamento processuale del convenuto, che, pur rimanendo contumace, sia comparso personalmente in udienza e in quell'occasione abbia versato, *banco iudicis*, parte dell'importo preteso.

n° sentenza	24/15
n° di registro	165/15
Data sentenza	07/04/2015
Data deposito	07/04/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

Il Giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza, a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	39/15
n° di registro	414/14
Data sentenza	09/06/2015
Data deposito	09/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In tema di interrogatorio formale, il Giudice, ai sensi dell'art. 232 c. 1 c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già "*ex se*" idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto "*aliunde*" il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del Giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cass. Civ., 15055/2003).

n° sentenza	147/15
n° di registro	919/15
Data sentenza	28/10/2015
Data deposito	30/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., 12838/2009).

n° sentenza	39/15
n° di registro	288/15
Data sentenza	05/11/2015
Data deposito	05/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Costituisce argomento *ex art. 116 c.p.c.* per la decisione della domanda di accertamento del credito la condotta della parte convenuta che, nonostante solleciti, e nonostante la rituale introduzione del giudizio, non ha esercitato il diritto di difesa in contraddittorio e non ha pagato il saldo.

n° sentenza	27/15
n° di registro	875/14
Data sentenza	13/02/2015
Data deposito	13/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Quando il rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova indiziario quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare. Tale principio vale soprattutto nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ., 13651/2006).

La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli (Cass. Civ., 6697/2009).

n° sentenza	22/15
n° di registro	238/14
Data sentenza	22/07/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Silandro

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio non può dirsi intaccato da un'eventuale contumacia; istituto privo di fini sanzionatori.

n° sentenza	34/15
n° di registro	176/15
Data sentenza	11/11/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

In punto di recupero di somme conseguenti al trasferimento di proprietà di un veicolo, la condotta dell'acquirente, convenuto in giudizio e rimasto contumace, ed il suo disinteressamento per la vicenda, costituiscono ulteriore argomento di prova per l'accertamento del credito attoreo.

n° sentenza	194/15
n° di registro	1636/15
Data sentenza	12/05/2015
Data deposito	13/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il Giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

Principio di diritto espresso in relazione ad un giudizio di condanna al pagamento di prestazioni professionali.

7.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	30/15
n° di registro	182/15
Data sentenza	09/04/2015
Data deposito	08/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, deve essere riconosciuto al soggetto danneggiato da un incidente automobilistico il diritto al rimborso, sotto il profilo del danno emergente, della spesa sostenuta per l'assistenza stragiudiziale, ove tale spesa sia stata necessaria e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (cfr., una per tutte, Cass. Civ., 997/2010).

n° sentenza	36/15
n° di registro	109/15
Data sentenza	02/07/2015
Data deposito	14/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., la condanna dell'attore, risultato totalmente soccombente in giudizio, postula che la parte istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno patito in conseguenza del denunciato comportamento processuale attoreo. In particolare detto

comportamento deve essere connotato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ovvero della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria pretesa, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio (una per tutte: Cass. Civ., 1341/1991).

Dal punto di vista dell'onere probatorio, chi vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. deve dare la prova in giudizio del relativo *quantum*. Ne consegue che il Giudice deve rigettare la richiesta laddove non risultino acquisiti agli atti del processo elementi di giudizio in base ai quali sia possibile identificare la concreta esistenza del pregiudizio sofferto e del suo relativo ammontare (cfr. Tribunale Reggio Emilia 1569/2012).

n° sentenza	391/15
n° di registro	2647/14
Data sentenza	25/03/2015
Data deposito	02/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In caso di risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato ha la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali, mentre nell'ipotesi che la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.

n° sentenza	20/15
n° di registro	61/14
Data sentenza	06/03/2015
Data deposito	10/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'art. 91 c.1, secondo inciso, c.p.c. stabilisce che il giudice: “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, con-

danna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".

Nel caso di specie, l'attrice è stata condannata a pagare 100 Euro in base a questa norma perché, nel corso del procedimento, era stata formulata alle parti proposta giudiziaria conciliativa *ex art. 185bis c.p.c.*, ed ella soltanto l'aveva rifiutata irragionevolmente, sul presupposto della ritenuta fondatezza della domanda.

n° sentenza	99/15
n° di registro	735/14
Data sentenza	15/06/2015
Data deposito	22/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Determina una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio (pari ad Euro 500), il comportamento dell'opposto che ha resistito in giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo) nonostante la sua pretesa creditoria fosse insostenibile perché priva di prova adeguata; non ha aderito ad alcuna proposta conciliativa né in sede di prima udienza né ultimata l'istruttoria; ha attivato il giudizio e perseverato nell'azione giudiziale anche in seguito alle risultanze istruttorie. E ciò nonostante già in sede stragiudiziale la controparte si fosse detta disponibile a rinunciare alle proprie pretese purché l'opposto desistesse dalla propria domanda di pagamento.

7.3 Il processo di esecuzione

n° sentenza	369/15
n° di registro	5806/14
Data sentenza	28/01/2015
Data deposito	25/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (Cass. Civ., 21699/2011).

7.4 I procedimenti speciali

7.4.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	22/15
n° di registro	647/14
Data sentenza	11/05/2015
Data deposito	15/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Incombe sul debitore ingiunto l'onere di provare i presupposti per l'opposizione tardiva (caso fortuito, forza maggiore, vizio di notifica) ed il nesso eziologico tra essi e la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione ordinaria.

Nella fattispecie, la ditta opponente non ha dato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione, come previsto dall'art. 650 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.

n° sentenza	127/15
n° di registro	417/15
Data sentenza	27/08/2015
Data deposito	28/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Secondo quanto stabilito dall'art. 644 c.p.c., il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, quando essa deve avvenire nel territorio della Repubblica.

n° sentenza	301/15
n° di registro	852/15
Data sentenza	08/08/2015
Data deposito	24/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone allo stesso giudice che ha emesso il decreto. Trattasi di competenza funzionale e quindi inderogabile. Pertanto, se il decreto ingiuntivo è stato emesso da giudice incompetente, spetta comunque a questo pronunciarsi sull'opposizione e, dichiarato il difetto di competenza del giudice originariamente adito dal creditore-ricorrente, revocare il decreto ingiuntivo stesso. Una volta caducato il decreto, la causa riassunta davanti al giudice competente non verterà più su quel provvedimento, ma direttamente sulla pretesa azionata dal creditore (Cass. Civ., 13242/2014).

7.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - arbitrato

n° sentenza	40/15
n° di registro	21/14
Data sentenza	05/11/2015
Data deposito	27/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il fondamento dell'arbitrato irrituale risiede nell'impegno delle parti a considerare come propria la volontà espressa dagli arbitri, prevedendo, solo in difetto, il ricorso all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, le parti, sottoscrivendo il documento di "incarico professionale", ebbero a stabilire "che in caso di controversie relativamente al presente incarico, esse saranno definite (omissis.....) a mezzo contraddittorio fra il tecnico incaricato ed un collega nominato dal committente. Nel solo caso di esito negativo del sopra descritto tentativo di composizione rimane competente il Tribunale". Alla luce di tale clausola, il Giudice di Pace, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stante la compromissione in arbitri della controversia, sia per la quantificazione dei compensi professionali, sia per il corretto svolgimento dell'incarico professionale, ha ritenuto trattarsi di arbitrato irrituale e ha dichiarato la propria incompetenza, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Questioni generali

n° sentenza	90/15
n° di registro	43/15
Data sentenza	16/10/2015
Data deposito	16/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Non è punibile il tentativo di un illecito amministrativo, poiché non vi è nella L. 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione analoga all'art. 56 c.p., che estende anche al tentativo le fattispecie delittuose descritte nella parte speciale del c.p. (il Giudice di Pace ha annullato la sanzione irrogata per sorpasso in realtà non effettuato).

1.2 Elemento soggettivo

n° sentenza	148/15
n° di registro	5343/14
Data sentenza	31/03/2015
Data deposito	31/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

“In tema di violazioni amministrative, poiché ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità ammi-

nistrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza" (Cass. Civ., 11253/2004).

n° sentenza	204/15
n° di registro	4571/14
Data sentenza	27/05/2015
Data deposito	27/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di violazioni amministrative assume rilievo il concetto di buona fede, così come elaborato dalla giurisprudenza penale e cioè di errore conseguente ad un fatto positivo esterno, che ne determina la non colposità e scusabilità (Cass. Civ., 13610/2007).

Nel caso di specie, il ricorso in opposizione avverso ordinanza-ingiunzione veniva accolto in quanto l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che l'emissione di un assegno riferito ad un conto corrente estinto era stata frutto di buona fede del ricorrente, sussumibile nel disposto dell'art. 3 della L. 689/1981.

n° sentenza	18/15
n° di registro	13/15
Data sentenza	23/04/2015
Data deposito	23/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Anche la mera distrazione si appalesa come negligenza, imprudenza od imperizia e, in quanto tale, è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della colpa, fonte di responsabilità amministrativa in capo al ricorrente.

In applicazione del principio di cui sopra, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 179 cc. 2 e 9 C.d.S., per essere stato il ricorrente trovato in possesso di carta conducente intestata ad altro soggetto.

n° sentenza	26/15
n° di registro	309/14
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	24/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'errore scusabile di cui all'art. 3 c. 2 l. 689/1981 è ravvisabile soltanto in caso di: a) inevitabilità dell'errore dovuto all'impossibilità materiale per l'autore della violazione di conoscere la fonte normativa oggetto di violazione; b) scusabilità dell'errore stesso dovuta alla presenza di un elemento positivo estraneo all'autore della violazione, idoneo ad ingenerare in lui l'incolpevole opinione della liceità del comportamento tenuto.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione per violazione dell'art. 126bis c. 2 C.d.S. (mancata ottemperanza all'invito a fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida del conducente al momento della commessa violazione) non ritenendo fondata la deduzione di parte ricorrente, secondo cui la stessa non aveva potuto ottemperare all'invito *de quo* per esserne venuta a conoscenza solo in sede di ritiro del verbale fatto oggetto di deposito presso l'Ufficio postale a seguito di mancato recapito del piego. In particolare, il ricorrente deduceva di aver ritenuto, per errore, che il tempo di giacenza del plico, pari a sei mesi, annotato sull'avviso di deposito, corrispondesse al termine del perfezionarsi della notificazione.

n° sentenza	48/15
n° di registro	451/13
Data sentenza	07/10/2015
Data deposito	07/10/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

In tema di infrazioni amministrative, al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito, si richiede, da un lato, la sussistenza di circostanze di fatto positive atte ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che lo stesso abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge.

n° sentenza	36/15
n° di registro	579/14
Data sentenza	10/04/2015
Data deposito	10/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall'art. 45 c.p., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass. Civ., 10343/2010 - nella fattispecie è stata esclusa la colpa di un motociclista, che era stato sanzionato per aver perso il controllo del veicolo, il quale ha tuttavia dimostrato che tale perdita di controllo era stata la conseguenza di una frenata improvvisa in prossimità di una pozzanghera formatasi la notte precedente: il verbale di contestazione è stato conseguentemente annullato).

n° sentenza	68/15
n° di registro	964/14
Data sentenza	03/07/2015
Data deposito	03/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di violazioni amministrative può trovare applicazione il principio della buona fede, come elaborato dalla giurisprudenza, cioè di errore conseguente ad un fatto positivo esterno che determina la non colposità del fatto evento e la scusabilità del conseguente comportamento (Cass. Civ., 16320/2010).

1.3 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	7/15
n° di registro	209/14
Data sentenza	04/03/2015
Data deposito	04/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Per costante orientamento giurisprudenziale, la scriminante dello stato di necessità è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi contemplati dall'art. 54 c.p. Vale a dire, quando il fatto sia stato commesso perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, ovvero nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete che la giustifichino (cfr. una per tutte: Cass. Civ., 4710/1999). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è preciso onere dell'opponente, il quale invochi la presenza di una causa esimente da responsabilità al fine di sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa, fornire la prova a sostegno della ricorrenza della stessa.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha disconosciuto la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità invocata dal ricorrente in relazione alla violazione dell'art. 218 c. 6 C.d.S. (circolazione in pendenza di provvedimento di sospensione della patente di guida). In particolare, l'opponente deduceva di essersi messo alla guida per consentire alla coniuge, costretta ad abbandonare la stessa a causa di una patologia alle ginocchia, di rientrare a casa.

n° sentenza	36/15
n° di registro	165/14
Data sentenza	17/11/2015
Data deposito	24/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La Cassazione ha più volte sancito la valenza di scriminante anche dello stato di necessità meramente putativo, quando la condizione di putatività non derivi da un errore attribuibile a colpa del ricorrente (nel caso di specie il Giudice

di Pace ha accolto l'opposizione avverso un verbale elevato per violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S.).

n° sentenza	108/15
n° di registro	3151/14
Data sentenza	02/03/2015
Data deposito	16/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La violazione dell'art. 173 c. 2 C.d.S. (uso di apparecchio radiofonico da parte del conducente durante la marcia) non è scriminata dalla circostanza che il ricorrente (nella specie, medico chirurgo) abbia risposto ad una chiamata urgente per l'anticipazione di un intervento chirurgico ospedaliero. Gli stati di ansia e preoccupazione connessi a fatti della vita pur importanti (nella specie, cambiamento di orario di un intervento chirurgico) non configurano ipotesi di stato di necessità ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 c.p. (e quindi dell'art. 4 L. 689/1981).

n° sentenza	380/15
n° di registro	3319/15
Data sentenza	02/11/2015
Data deposito	16/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto alle cause di giustificazione per le violazioni del C.d.S., ai sensi dell'art. 4 L. 689/1981, “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Pur non essendo prevista espressamente l'esimente dello stato di necessità putativo, la Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civ., 5877/2004) invita a fare riferimento alle disposizioni previste dal codice penale, fra cui l'art. 59 c.p.

1.4 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

n° sentenza	87/15
n° di registro	64/15
Data sentenza	25/09/2015
Data deposito	25/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Con riferimento alla possibilità di unificazione delle condotte integranti l'illecito amministrativo, la previsione di cui all'art. 8 L. 689/1981 consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di concorso formale di illeciti amministrativi - in cui con un'unica condotta, omissiva o commissiva, si viola più volte la stessa disposizione normativa o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative - e non anche nel caso di concorso materiale di illeciti amministrativi - in cui con più condotte si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative, in cui vengono contestate plurime condotte, diverse ontologicamente tra loro, caratterizzate da autonomia strutturale e autonoma capacità offensiva, integranti ciascuna un possibile illecito, compiute in epoche e con modalità differenti, con conseguente esclusione della possibilità di ricondurre unitariamente le singole condotte ad un'unica violazione, integrando le stesse autonome violazioni degli obblighi stabiliti dalle norme di riferimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma, 2544/2014).

Nel caso di più violazioni amministrative commesse con azioni distinte, ipotesi non rientranti nella disciplina del comma 1 art. 8 L. 689/1981, non è applicabile per analogia la normativa prevista dall'art. 81 c.p. per il reato continuato, sia perché il menzionato art. 8 L. 689/1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per alcuni tipi di illeciti, sia perché l'istituto previsto dall'art. 81 c.p. si fonda sull'esistenza di un medesimo disegno criminoso, per il cui accertamento è richiesta una indagine psicologica normalmente irrilevante per l'illecito amministrativo (Cass. Civ., 3693/1994).

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	71/15
n° di registro	111/15
Data sentenza	03/11/2015
Data deposito	03/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In tema di circolazione stradale, ogniqualvolta l'area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'art. 2054 c.c., sia la l. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria.

n° sentenza	60/15
n° di registro	816/14
Data sentenza	29/05/2015
Data deposito	29/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Ai fini della definizione di "strada" è rilevante, ai sensi dell'art. 2 c. 1 C.d.S., la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada (Cass. Civ., 17350/2008). (Caso in cui il contravventore - al quale era contestata la violazione dell'art. 23, cc. 4 e 11 C.d.S., per aver collocato lungo la strada un cartellone pubblicitario installato su di un automezzo senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada - si era difeso adducendo che il luogo dove tale cartellone era stato posizionato non poteva qualificarsi come "strada").

2.2 Art. 7 C.d.S.

n° sentenza	35/15
n° di registro	2625/14
Data sentenza	28/01/2015
Data deposito	28/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il c. 15 dell'art. 7 C.d.S. prevede, per i casi di sosta limitata o regolamentata, l'applicazione di una sanzione per ogni determinato periodo in cui si protrae la violazione. Alla luce di ciò, ogni riferimento ad inadempimenti di natura contrattuale - e come tale privatistica e non sanzionabile - tra automobilista e P.A., appare fuori luogo, visto che si rinviene proprio nel C.d.S. il precetto specifico che regola l'istituzione di questo tipo di sosta e ne accompagna la violazione con una specifica sanzione.

n° sentenza	47/15
n° di registro	4744/14
Data sentenza	03/02/2015
Data deposito	03/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il c.d. contrassegno invalidi, previsto dagli artt. 11 e 12 D.P.R. 610/1996 e 381 D.P.R. 495/1992, consente alla persona invalida di circolare su tutto il territorio nazionale con qualsiasi veicolo nelle zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio e senza necessità che lo stesso faccia riferimento alla targa del veicolo sul quale in concreto si trovi a viaggiare; nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone a traffico delimitato nei centri abitati, ai sensi dell'art. 7 c. 1 l. b) C.d.S., ove il Comune abbia limitato la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (Cass. Civ., 719/2008).

n° sentenza	168/15
n° di registro	3582/14
Data sentenza	15/04/2015
Data deposito	15/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il comportamento di un soggetto che versi l'importo di un parcheggio a pagamento e poi prolunghi la sosta oltre il periodo indicato, integra l'inosservanza di una prescrizione sanzionabile, essendovi l'onere per l'utente di prevedere la durata della sosta e di regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione (cfr. Cass. Civ., 23543/2009).

n° sentenza	211/15
n° di registro	4851/14
Data sentenza	01/06/2015
Data deposito	03/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In materia di sosta di autoveicoli subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata (es. parcometro), in mancanza di previsione specifica da parte di apposita ordinanza comunale, trovano applicazione le norme del Codice della Strada. Pertanto, in caso di sosta protrattasi oltre l'orario indicato nel ticket, la sanzione da applicare è quella generale dell'art. 7 c. 14 C.d.S., trattandosi di violazione di un obbligo.

2.3 Art. 21 C.d.S.

n° sentenza	227/15
n° di registro	5742/14
Data sentenza	09/06/2015
Data deposito	09/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La ditta appaltatrice che esegue lavori stradali deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza, sia di giorno, che di notte. Non può, quindi, fare affidamento sul controllo operato dal servizio stradale, essendo la ditta stessa a dover controllare il proprio cantiere personalmente, tramite i propri dipendenti. (Nel caso di specie, in relazione ad un danno arrecato ad un'autovettura da un pezzo di ferro che si trovava nella carreggiata nei pressi di un cantiere stradale, viene confermata la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 21 cc. 2 e 4 C.d.S.).

2.4 Art. 38 C.d.S.

n° sentenza	71/15
n° di registro	899/14
Data sentenza	17/07/2015
Data deposito	17/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. La segnaletica stradale, infatti, costituisce non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce (Cass. Civ., 4058/2009).

2.5 Art. 78 C.d.S.

n° sentenza	379/15
n° di registro	3312/15
Data sentenza	02/11/2015
Data deposito	16/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Operare in un Paese straniero, dove per apportare alcune modifiche alle caratteristiche del veicolo non sono necessarie verifiche o adempimenti particolari, non esime il cittadino italiano proprietario di un veicolo con targa italiana, al rientro nel nostro Paese, dall'uniformare le caratteristiche del veicolo alla normativa nazionale.

Nel caso di specie è stato rigettato il ricorso di un automobilista sanzionato in base all'art. 78 c. 3 C.d.S. per aver apposto, nel corso della sua permanenza in Svizzera, sui vetri anteriori pellicole speciali e non rimuovibili, nonché per aver montato fari a carica *xeno*, non avendo però poi provveduto alla modifica del certificato di omologazione e della carta di circolazione.

2.6 Art. 94 C.d.S.

n° sentenza	140/15
n° di registro	207/15
Data sentenza	08/10/2015
Data deposito	09/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 94 C.d.S. è chiaro nello stabilire che, in caso di trasferimento della proprietà - che comprende anche il caso di stipulazione di locazione con facoltà di riscatto ad una determinata scadenza - il competente Ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente, entro 60 giorni dalla data di scadenza della locazione, provvede alla trascrizione del trasferimento di proprietà, nonché all'emissione di un nuovo certificato di proprietà.

2.7 Art. 126bis C.d.S.

n° sentenza	169/15
n° di registro	4915/14
Data sentenza	15/04/2015
Data deposito	15/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo il Codice della Strada non esiste alcun presupposto giuridico, o tacito accordo, in base al quale i proprietari di autovetture non aziendali siano esonerati dall'obbligo di fornire i dati del conducente e della relativa patente, così come previsto dall'art. 126*bis* C.d.S.

2.8 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	4/15
n° di registro	16/14
Data sentenza	29/10/2014
Data deposito	28/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

A norma dell'art. 141 C.d.S., è obbligo del conducente regolare la velocità di marcia in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. Il conducente, inoltre, deve sempre conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, ivi compreso l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

In applicazione del principio, il Giudice di Pace ha addebitato la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro stradale al convenuto, il quale, a causa dell'eccessiva velocità di marcia tenuta, non era stato in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo, urtando così la vettura attorea, la quale al momento dell'urto era ferma.

n° sentenza	2/15
n° di registro	667/14
Data sentenza	09/01/2015
Data deposito	09/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 C.d.S. deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (Cass. Civ., 15108/2010).

2.9 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	354/15
n° di registro	2580/15
Data sentenza	12/10/2015
Data deposito	29/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'accertamento di un eccesso di velocità con apparecchio telelaser è nullo se non risulta dal verbale la data della revisione dello strumento (Corte. Cost., 113/2015). È pertanto illegittimo il verbale che accerta la violazione dei limiti di velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

2.10 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	42/15
n° di registro	4260/14
Data sentenza	02/02/2015
Data deposito	03/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il conducente che compia una manovra di immissione nel flusso della circolazione in condizioni di scarsa visibilità del tratto stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti non può fare esclusivo affidamento sull'ausilio degli specchi parabolici, i quali non permettono di apprezzare situazioni di anomala velocità dei veicoli in transito, ma deve farsi assistere da altra persona che lo coadiuvi. Le norme sulla circolazione stradale, infatti, impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, tanto che la cieca fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del C.d.S. può costituire di per sé condotta negligente (Cass. Pen., 4257/1996).

2.11 Art. 146 C.d.S.

n° sentenza	1/15
n° di registro	26/14
Data sentenza	14/01/2015
Data deposito	25/02/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 41 e dell'art. 146 C.d.S. occorre considerare che nel passaggio dalla luce verde a quella gialla il conducente è tenuto a prendere una decisione repentina: deve valutare se vi è la possibilità di arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza in relazione ai veicoli che seguono o se sgombrare sollecitamente l'area. Si tratta di una decisione istantanea ed appare molto difficile potersi contestare ovvero provare una condotta colpevole in capo al conducente.

2.12 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	30/15
n° di registro	345/14
Data sentenza	08/05/2015
Data deposito	08/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

La Cassazione ha ritenuto legittima la sanzione *ex art. 173 C.d.S.* elevata al conducente di un autoveicolo che guidi utilizzando un registratore digitale, atteso che, pur in assenza di apposita previsione nella norma richiamata, l'utilizzo dello strumento richiede l'uso delle mani, in violazione di quanto disposto dall'articolo di legge (Cass. Civ., 20810/2011).

Nel caso di specie il Giudice ha confermato il verbale con cui è stato sanzionato un automobilista che stava utilizzando il telefono cellulare durante la marcia in un tratto di strada pericoloso, anche se nel momento dell'accertamento non aveva una conversazione in atto.

n° sentenza	133/15
n° di registro	260/15
Data sentenza	01/10/2015
Data deposito	21/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Visto che il ricorrente in opposizione a sanzione amministrativa ha provato che l'autovettura è dotata di un sistema moderno di *bluetooth* integrato che attiva il "vivavoce" appena si sale a bordo con il cellulare e che vi è la possibilità di utilizzo dei tasti sul cruscotto, la non attivazione del sistema dovrebbe costituire veramente un'eccezionalità ed essere determinata da qualche ragione particolare.

Da ciò ne consegue che, visto l'art 7 c. 10 L. 150 /11, il verbale con il quale gli viene contestata la violazione dell'art. 173 c. 2 e *3bis* C.d.S. (perché, in particolare, il conducente dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente faceva "uso improprio durante la marcia di un apparecchio radiotelefonico o di cuffie sonore") deve essere annullato perché non è stata raggiunta la prova piena della commissione della violazione da parte del ricorrente.

2.13 Art. 176 C.d.S.

n° sentenza	537/15
n° di registro	3519/13
Data sentenza	23/09/2015
Data deposito	25/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico, di cui all'art. 176 c. 1 lett. a) C.d.S., non riguarda soltanto le manovre compiute "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175 c. 1", ma "anche all'altezza dei varchi", zone, queste ultime, fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti ai caselli autostradali. Di conseguenza, il conducente che inverte il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o di entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli, che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto (cfr. Cass. Civ., 17037/2005).

2.14 Art. 180 C.d.S.

n° sentenza	11/15
n° di registro	27/15
Data sentenza	24/03/2015
Data deposito	24/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

In tema di violazione dell'articolo 180 C.d.S. (possessione dei documenti di circolazione e di guida), non è sanzionabile colui che esibisca il contratto assicurativo presso la polizia municipale del Comune di residenza anziché presso la polizia municipale che ha contestato la violazione di legge.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	214/15
Data sentenza	27/10/2015
Data deposito	03/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie o motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (caso nel quale il Giudice di Pace - sulla base del fatto che con la Legge 27/2012 e con successivo

Decreto 110/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, il legislatore ha disposto la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi - ha annullato un verbale di accertamento di infrazione all'art.180 c. 8 C.d.S. perché, senza giustificato motivo, il ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo di esibire il certificato assicurativo).

2.15 Art. 185 C.d.S.

n° sentenza	52/15
n° di registro	726/14
Data sentenza	15/05/2015
Data deposito	15/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

È vero che l'art.185 C.d.S. prevede che i veicoli di cui all'art. 54 c. 1 l. m), (autocaravan), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli, ma l'autorità amministrativa può stabilire che in determinate aree possono parcheggiare solo autovetture ed in altre solo caravan, purché in presenza di pannello integrativo (caso nel quale al ricorrente è stato contestato di aver sostato in un parcheggio pubblico riservato alle sole autovetture e ciò in presenza di un'ordinanza sindacale che stabiliva che in tale via fosse "consentito parcheggio per sole autovetture").

2.16 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	476/15
n° di registro	1228/14
Data sentenza	14/10/2015
Data deposito	14/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo

la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

n° sentenza	313/15
n° di registro	1897/15
Data sentenza	07/09/2015
Data deposito	08/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'archiviazione del procedimento penale impone al Giudice di Pace l'annullamento della sanzione amministrativa accessoria comminata.

n° sentenza	344/15
n° di registro	1588/15
Data sentenza	05/10/2015
Data deposito	08/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'estinzione del reato per messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, giusto il disposto dell'art. 168^{ter} c.p. Pertanto, in caso di guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente stradale, l'estinzione del reato per messa alla prova non comporta l'estinzione del provvedimento di confisca del veicolo.

2.17 Art. 188 C.d.S.

n° sentenza	5/15
n° di registro	328/14
Data sentenza	06/02/2015
Data deposito	06/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

“Il titolare di contrassegno per disabili non è legittimato a parcheggiare la propria autovettura al di fuori degli spazi espressamente riservati alle persone diversamente abili, nelle aree ove vige un divieto permanente di sosta” (Cass. Civ., 258/2014).

2.18 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	463/15
n° di registro	1090/15
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	02/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In relazione ad un'ipotesi di locazione senza conducente (art. 84 C.d.S.), vi è una responsabilità solidale del locatario per illeciti commessi dal conducente terzo e connessi alla circolazione del veicolo, ma ciò non può valere ad escludere la corresponsabilità generale e solidale del proprietario del veicolo medesimo, secondo il disposto dell'art. 196 C.d.S. (ad esclusione di alcune ipotesi tassative - tra cui quella dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - nel caso di specie comunque non presenti).

2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	135/15
n° di registro	5743/14
Data sentenza	24/03/2015
Data deposito	24/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il termine per notificare il verbale di violazione di norme del C.d.S., ai sensi dell'art. 201 della stessa legge, è di 90 giorni dall'accertamento. Come ribadito da un intervento del Ministro dei Trasporti alla Camera dei Deputati in data 10.12.2014, in linea con l'interpretazione tecnica della norma già fornita dal Ministero dell'Interno, “i 90 giorni partono dall'infrazione”.

Nel caso di specie, il G.d.P. ha annullato un verbale notificato a mezzo postale oltre i 90 giorni, ritenendo irrilevante il fatto che l'amministrazione avesse portato, con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine, il plico delle violazioni presso le Poste Italiane per effettuare la notifica.

n° sentenza	236/15
n° di registro	5161/14
Data sentenza	17/06/2015
Data deposito	17/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di violazioni al Codice della Strada, ove non si sia proceduto ad una contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Prefetto, allorché il verbale notificato difetti dell'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato da una motivazione meramente apparente (Cass. Civ., 7103/2001).

n° sentenza	23/15
n° di registro	53/15
Data sentenza	03/06/2015
Data deposito	03/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La mancata contestazione dell'infrazione nei termini di legge, dipendente dalle modalità con cui l'Amministrazione ha dato esecuzione alla procedura di contestazione *ex art. 201 C.d.S.*, scelte nell'esercizio della sua discrezionalità, determina l'invalidità del verbale opposto, con conseguente accoglimento del ricorso avverso lo stesso proposto.

n° sentenza	43/15
n° di registro	92/15
Data sentenza	25/11/2015
Data deposito	25/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'omissione della contestazione immediata determina l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, con conseguente effetto estintivo dell'obbligo di pagare, solo quando la contestazione fosse concretamente possibile e non invece in ipotesi di materiale impossibilità della stessa (Cass. Civ., 6123/1999). (Nel caso di specie, l'agente verbalizzante era impegnato a svolgere il servizio scuole, consistente nel far attraversare gli alunni da un lato all'altro della carreggiata).

n° sentenza	26/15
n° di registro	220/13
Data sentenza	21/09/2015
Data deposito	21/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, sulla nullità/invalidità del verbale per mancata indicazione del motivo della contestazione differita, l'elencazione di cui all'art. 384 Reg. C.d.S. non ha carattere tassativo, purché la situazione ostativa alla immediata contestazione sia logicamente espressa nel verbale. L'ipotesi dell'incidente stradale, con la necessità da parte degli agenti accertatori di ricostruire la dinamica dello stesso con rilievi ed altre operazioni tecniche e di procedere all'accertamento delle violazioni solo in un secondo tempo, è certamente da annoverare tra le situazioni di legittima mancata contestazione immediata.

2.20 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	15/15
n° di registro	559/14
Data sentenza	06/02/2015
Data deposito	06/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di violazioni del Codice della Strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la

mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa ipotesi, esclusivamente l'ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 L. 689/1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza, trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (Cass. Civ., 11288/2014). (Nella fattispecie, è stata giudicata inammissibile l'opposizione a verbale di contestazione - non immediatamente contestata - prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione).

2.21 Art. 203 C.d.S. - Art. 204 C.d.S.

n° sentenza	60/14
n° di registro	76/14
Data sentenza	17/12/2014
Data deposito	07/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in tema di ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, la mancata convocazione dell'interessato in sede amministrativa, ancorchè quest'ultimo ne abbia fatto espressa richiesta, non determina la nullità del provvedimento. Ciò in quanto lo stesso ricorrente può far valere successivamente le proprie ragioni in sede giurisdizionale (così, Cass. Civ., SS. UU. 1786/2010).

n° sentenza	327/15
n° di registro	862/15
Data sentenza	28/09/2015
Data deposito	29/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 203 C.d.S., il verbale non contestato costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento. Tale norma ha natura derogatoria

rispetto alle altre contenute nel medesimo capo ed è pertanto di stretta interpretazione. Non è quindi possibile esigere il pagamento delle maggiorazioni semestrali *ex art.* 27 L. 689/1981, sulla base del suddetto verbale.

2.22 Art. 218 C.d.S.

n° sentenza	27/15
n° di registro	81/15
Data sentenza	29/09/2015
Data deposito	29/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Il termine di cinque giorni per l'invio alla Prefettura della patente di guida ritirata, di cui all'art. 218 c. 2 C.d.S., non è perentorio, essendo sufficiente che il provvedimento prefettizio venga emesso nel termine complessivo di venti giorni dal ritiro della patente di guida (Cass. Civ., 5873/2004).

2.23 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	84/15
n° di registro	852/14
Data sentenza	10/09/2015
Data deposito	11/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Può considerarsi adottato entro un termine ragionevole il provvedimento cautelare di sospensione provvisoria della patente di guida se emanato dal Prefetto entro novanta giorni dal ricevimento del rapporto (Cass. Civ., 19955/2007).

n° sentenza	116/15
n° di registro	301/15
Data sentenza	13/08/2015
Data deposito	14/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La competenza del Giudice di Pace è limitata alla verifica della legittimità dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente disposta ai sensi dell'art. 223 C.d.S. che, quale misura di carattere preventivo, agli esiti positivi dell'alcooltest, costituisce un provvedimento cautelare dovuto.

Accertato, tuttavia, che il ricorrente si è sottoposto con esito positivo alla visita medica disposta, la patente può essere restituita in quanto sono venute meno le ragioni di carattere cautelare previste dall'art. 223 C.d.S., se non si rinvencono altre ragioni per le quali possa ritenersi che la condotta di guida mantenga un carattere di pericolosità (es. alcoolismo, recidiva).

n° sentenza	134/15
n° di registro	236/15
Data sentenza	01/10/2015
Data deposito	20/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come più volte dichiarato dalla Suprema Corte, l'ordinanza di sospensione della patente, accertato lo stato psicofisico alterato del conducente, costituisce un atto cautelare dovuto (Cass. Civ., 18617/2006).

2.24 Art. 224^{ter} C.d.S.

n° sentenza	126/15
n° di registro	331/15
Data sentenza	10/09/2015
Data deposito	24/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il concetto di appartenenza in ambito penale ha una portata più ampia rispetto alle categorie civiliste in quanto ricomprende non solo i diritti di godimento, ma anche il possesso, la detenzione, la disponibilità del bene, con esclusione solo dell'uso saltuario o occasionale. In questo senso si è infatti orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ammesso anche la confisca

di un mezzo fittiziamente intestato, ma in realtà nella disponibilità sostanziale dell'autore del reato. (Cass. Pen., 20610/2010).

Eventuali diritti dei terzi, potranno essere fatti valere *pro quota* in sede di confisca. (Cass. Pen., 47480/2013: “È legittimo il sequestro di veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato”).

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti amministrativi del codice penale

n° sentenza	145/15
n° di registro	493/14
Data sentenza	15/10/2015
Data deposito	21/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

I sintomi della “manifesta ubriachezza” sono per lo più uguali in ogni persona che ha abusato di sostanze alcoliche: movimento scoordinato degli arti, difficoltà a mantenere l'equilibrio, linguaggio sconnesso, facile irritabilità su questioni irrilevanti con conseguenti inutili discussioni, non controllo dei propri bisogni, né ottemperanza agli ordini emanati dalle Forze di Polizia. E proprio questi atteggiamenti distinguono la manifesta ubriachezza dallo stato di ebbrezza, che determina solamente una riduzione dei riflessi, sanzionata durante la guida.

(Nel caso di specie sono stati ritenuti integrati tutti gli elementi costitutivi indicati dalla norma, l'art. 688 c.p., e cioè la necessità che il soggetto si trovi in stato di ubriachezza consistente in quella alterata condizione psichica che deriva dall'uso eccessivo di bevande alcoliche, che l'ubriachezza sia manifesta e cioè percepibile da tutti, che l'ubriaco si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico e che sia sorpreso in fragranza).

3.2 Altri illeciti contenuti in leggi speciali

3.2.1 Assegni bancari

n° sentenza	183/15
n° di registro	4706/14
Data sentenza	06/05/2015
Data deposito	06/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza autorizzazione, viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale assuma consapevolmente il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista o di autorizzazione all'emissione al momento della loro presentazione (Cass. Civ., 446/2010). Nel caso di specie, il sopravvenuto concordato preventivo non può, quindi, essere la causa dell'annullamento della sanzione inflitta; peraltro, lo stato della società avrebbe dovuto costituire un presupposto noto per non emettere assegni, senza data o postdatati o senza provvista, con funzione di garanzia.

L'emissione di un assegno bancario senza provvista configura un illecito amministrativo plurioffensivo, che lede tanto l'interesse patrimoniale, quanto la fede pubblica e le norme che disciplinano tale titolo di credito hanno natura imperativa (Cass. Civ., 14277/2007).

n° sentenza	1/15
n° di registro	243/14
Data sentenza	13/02/2015
Data deposito	16/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

In una causa vertente sulla legittimità di una sanzione inflitta in base all'art. 2 c. 1 L. 386/1990 (legge sugli assegni bancari) il Giudice di Pace ha stabilito che la presunzione di colpa (Cass. Civ., 7.7.2006) viene superata dall'affidamento del ricorrente sul convincimento di aver saldato ogni debito, in quanto "... aveva chiesto tutto il resoconto di quanto doveva pagare, assegni compresi".

n° sentenza	177/15
n° di registro	526/15
Data sentenza	10/12/2015
Data deposito	18/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Chi emette degli assegni postdatati si assume il rischio della copertura nella data differita rispetto al rilascio. L'assegno bancario presentato prima del giorno indicato come emissione è pagabile nel giorno della presentazione. L'art. 31 R.D. 1736/1933 prevede, infatti, che l'assegno bancario è pagabile a vista e che ogni contraria disposizione si ha per non scritta. La postdatazione dell'assegno pertanto non comporta la nullità dell'assegno, ma solo la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione del titolo di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.

Come ha affermato la Corte di Cassazione (2160/2006 e 13259/2006) l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello con data di emissione, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore, che è legittimato a richiedere il pagamento a vista. Infatti, l'assegno postdatato presentato al pagamento prima del giorno indicato è pagabile in banca nel giorno della sua presentazione, salva la necessità della sua regolarizzazione fiscale.

3.2.2 Autotrasporto

n° sentenza	28/15
n° di registro	664/14
Data sentenza	17/06/2015
Data deposito	17/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Nel caso di trasporto transnazionale/comunitario, la mancanza anche solo temporanea della licenza comunitaria (*id est* la mancata esibizione del titolo

alle forze dell'ordine in sede di controllo) costituisce sempre, a norma dell'art. 44 L. 298/1974, una fattispecie sanzionabile con l'art. 46 della predetta legge. Tale norma sanziona non soltanto l'esecuzione di un trasporto senza licenza o autorizzazione, ma applica le medesime sanzioni anche al trasportatore che non rispetti le condizioni d'impiego o le limitazioni della licenza di trasporto (principio di diritto conforme a Tribunale Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico, sent. 67/12).

Fra le condizioni per il corretto utilizzo della licenza comunitaria autorizzativa all'esecuzione di trasporto in ambito transnazionale/comunitario è previsto che una copia certificata conforme alla licenza stessa si trovi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore autorizzato al fine di essere esibita, in sede di controllo, alle forze dell'ordine.

3.2.3 Pubblici esercizi

n° sentenza	90/15
n° di registro	449/15
Data sentenza	12/06/2015
Data deposito	12/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La L.p. 13/2010, che ha modificato la L.p. 58/1988 in materia di gioco lecito, non è incompatibile con la riserva di competenza statale sulla disciplina delle sale da gioco per l'aspetto d'ordine pubblico, avendo una finalità di tutela diversa e meritevole (sentenza emessa in conformità a Corte Cost., 300/2011).

3.2.4 Omessa vaccinazione

n° sentenza	52/15
n° di registro	398/13
Data sentenza	14/10/2015
Data deposito	14/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, dell'esistenza dell'obbligo o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del minore da vaccinare o, quantomeno, di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore (cfr. Cass. Civ., 15088/2006).

Il genitore che intende tutelare la salute del minore non può limitarsi a contrastare, per propria convinzione, l'obbligo di vaccino stabilito dalla legge, ma deve indicare e provare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione (principio di diritto aderente a Cass. Civ., 14747/2006).

4. Verbale di contestazione - vizi e notifiche

n° sentenza	136/15
n° di registro	3718/14
Data sentenza	24/03/2015
Data deposito	24/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'errata indicazione del modello dell'autovettura sul verbale di contestazione non costituisce motivo di invalidità dello stesso, atteso che essa non è uno dei requisiti del verbale e non impedisce l'esatta identificazione del proprietario del veicolo da sanzionare.

n° sentenza	13/15
n° di registro	343/14
Data sentenza	25/03/2015
Data deposito	25/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La contraddittorietà fra due atti attinenti allo stesso procedimento amministrativo (rispettivamente, il verbale di violazione del Codice della Strada redatto dall'accertatore, atto interno, ed il verbale di contestazione notificato all'opponente) configura la figura tipica del vizio dell'eccesso di potere.

In applicazione del principio, il Giudice di Pace ha dichiarato l'illegittimità del verbale di contestazione impugnato dal ricorrente per discordanza dei motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione riportati sullo stesso rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento, compilato dall'agente accertatore al momento del fatto.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	259/15
Data sentenza	16/12/2015
Data deposito	16/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nella prassi amministrativa, il preavviso d'accertamento rappresenta uno strumento di comunicazione dell'avvio del procedimento e una forma abbreviata per estinguere l'obbligazione da parte del trasgressore nei confronti della pubblica amministrazione. Il preavviso viziato da errori essenziali può essere oggetto d'annullamento d'ufficio in autotutela, prima della redazione del verbale di contestazione che da esso può trarre origine. Qualora vi sia divergenza tra la violazione contestata nel verbale e quella contestata nel preavviso d'accertamento, sussiste un'ipotesi di contrasto fra atti interni del procedimento, sintomatico di un vizio di legittimità, che si traduce nell'illegittimità del verbale. Infatti, se è pur vero che il preavviso non equivale all'accertamento amministrativo dell'illecito e non costituisce un atto obbligatorio ai fini della regolarità del procedimento di contestazione, è altresì vero che lo stesso assume comunque la natura di atto amministrativo attinente al procedimento il cui atto conclusivo è il verbale, e si pone in contrasto con quest'ultimo, in ordine all'accertamento dell'evento contestato come violazione amministrativa.

n° sentenza	43/15
n° di registro	912/14
Data sentenza	08/05/2015
Data deposito	08/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Se colui su richiesta del quale la notificazione deve essere eseguita conosce il luogo di reale dimora abituale del destinatario o è in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, in quel luogo la notifica deve essere eseguita, posto che lo scopo della notificazione è quello di fare pervenire effettivamente l'atto al destinatario ovvero di porlo in condizione di conoscerlo (Cass. Civ., 3270/2003). Qualora il notificante ignori che il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario è diverso da quello in cui questi risulta anagraficamente residente, la notificazione può essere eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.

Perché la notificazione eseguita al familiare sia valida, è sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. (Caso nel quale il ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo di esibire il contrassegno assicurativo deducendo di essere stato lungamente assente dall'abitazione di residenza e che la prima notifica, nella quale si faceva espresso riferimento a tale obbligo, era stata ricevuta dalla madre).

n° sentenza	19/15
n° di registro	200/14
Data sentenza	09/06/2015
Data deposito	09/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Le dichiarazioni del consegnatario attestate dal pubblico ufficiale addetto alla notificazione comportano a carico del destinatario della notificazione l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass. Civ., 11562/2003).

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario, dichiarando di convivere con lui, può essere valorizzato dal Giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (Cass. Civ., 5713/2002; Cass. Civ., 3817/1996).

n° sentenza	318/15
n° di registro	1103/15
Data sentenza	14/09/2015
Data deposito	16/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La presenza di un errore materiale nel verbale di contestazione di un'infrazione al Codice della Strada giustifica l'annullamento del verbale, se l'errore ha determinato una violazione del diritto di difesa.

n° sentenza	352/15
n° di registro	2020/15
Data sentenza	12/10/2015
Data deposito	13/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notifica a mezzo servizio postale si perfeziona, per il notificante, nel momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui egli ha conoscenza legale dell'atto. Tale norma si applica anche al rito del lavoro e quindi alla procedura di notificazione dei verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada.

5. Questioni processuali

5.1 L'esercizio dell'azione

n° sentenza	20/15
n° di registro	82/14
Data sentenza	07/05/2015
Data deposito	07/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione, quale destinatario del provvedimento stesso. Ne consegue che l'autore di una violazione al Codice della Strada non è legittimato a proporre opposizione se non è destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione (principio di diritto enunciato in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale in materia: cfr., *ex multis*, Cass. Civ., 64549/1993 e Cass. Civ., 12240/2003).

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	10/15
n° di registro	119/13
Data sentenza	30/03/2015
Data deposito	29/06/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

L'oggetto del procedimento di opposizione avverso una sanzione amministrativa è costituito dalla verifica e dall'accertamento della pretesa fatta valere dall'amministrazione. La posizione processuale ed il susseguente onere probatorio gravante sulle parti si deriva dal seguente schema: l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, formalmente attore, ma che assume sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	15/15
n° di registro	361/14
Data sentenza	06/03/2015
Data deposito	06/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il ricorso va accolto, ai sensi dell'art. 6 c. 11 D.Lgs. 150/2011, quando le prove costituite dalle parti sono tra loro incompatibili ed idonee a generare i dubbi che la legge impone di sciogliere in favore del ricorrente.

Nel caso di specie la P.A. ha prodotto verbale analitico diretto a dimostrare le violazioni contestate a Fucine mentre il ricorrente ha prodotto altro verbale con allegata una foto che ritrae 70 minuti prima il suo veicolo mentre attraversa una ZTL del Comune di Bolzano. Le due località (Fucine - Bolzano) distano circa 97 km e richiedono un tempo di percorrenza di almeno 100 minuti; in assenza di prova contraria, non è dato ritenere che il medesimo ricorrente o altro conducente, in notevole violazione dei limiti massimi di velocità, abbia percorso il tratto stradale in questione in soli 70 minuti.

n° sentenza	39/15
n° di registro	39/15
Data sentenza	01/12/2015
Data deposito	03/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Ai sensi del comma 10 dell'art. 7 D. Lgs. 150/2011, il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (caso nel quale il Giudice di Pace ha ritenuto che la contraddittorietà tra il verbale di contestazione e la documentazione prodotta dal ricorrente inficiasse la credibilità del verbale stesso, togliendogli la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.).

n° sentenza	16/15
n° di registro	233/14
Data sentenza	06/02/2015
Data deposito	06/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa - non diversamente che ad una sanzione penale - solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata. Ne segue che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

n° sentenza	170/15
n° di registro	494/15
Data sentenza	03/12/2015
Data deposito	28/01/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In assenza di elementi di certezza (nel caso di specie, la violazione risultava desunta dagli agenti verbalizzanti sulla base di valutazioni successive che, per quanto eseguite con la massima diligenza, non potevano dare certezza sull'effettività della trasgressione), deve operare la presunzione di non responsabilità del ricorrente, essendo l'onere probatorio dell'effettivo verificarsi del

comportamento sanzionabile posto a carico dell'Amministrazione, così come peraltro impone l'art. 23 L. 689/1981, riportato nella L. 150/2011.

n° sentenza	173/15
n° di registro	486/15
Data sentenza	03/12/2015
Data deposito	18/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La giurisprudenza costante, sia di legittimità che di merito, ritiene sussista in capo alla pubblica amministrazione resistente in sede di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di provare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito e quindi la responsabilità dell'opponente per la specifica violazione contestata (Cass. Civ., 18575/2014, Tribunale Modena 347/2013). (Nel caso di specie, il verbale e l'ordinanza applicativa della sanzione accessoria della sospensione della patente venivano annullati).

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	124/15
n° di registro	5149/14
Data sentenza	18/03/2015
Data deposito	18/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La giurisprudenza della Suprema Corte, nello spiegare il contenuto della fede privilegiata del verbale (art. 2700 c.c.), fa riferimento a quelle percezioni e valutazioni di tipo oggettivo da parte del verbalizzante che non ammettano situazioni di dubbio interpretativo, quali, ad esempio, la presenza di cinture allacciate o meno, la presenza di fari accessi o meno ovvero il sorpasso avvenuto in zona vietata con superamento della segnaletica orizzontale continua. Non vale altrettanto per valutazioni quali, ad esempio, la non adeguatezza della velocità alla situazione concreta.

(Sentenza espressa in aderenza a Cass. Civ. 22891/2009 che, come nel caso di specie, riguardava una sanzione elevata da un agente al di fuori del servizio e nella quale proprio l'aspetto della percezione della velocità non era stato ritenuto convincente dal Giudice di Pace e, in ultima istanza, anche dalla Corte).

n° sentenza	51/15
n° di registro	121/14
Data sentenza	14/10/2015
Data deposito	14/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada ha valore di prova piena, fino a querela di falso, in ordine ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e percepiti da quest'ultimo senza alcun margine di apprezzamento.

(Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha riconosciuto valore di prova piena al verbale di contestazione nella parte in cui le forze dell'ordine avevano accertato il mancato rispetto del diritto di precedenza).

n° sentenza	47/15
n° di registro	467/14
Data sentenza	04/11/2015
Data deposito	22/12/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

Nel procedimento di opposizione, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso. La piena efficacia e validità della contestazione discende dalla verifica non mediata da parte del pubblico ufficiale che procede al controllo.

n° sentenza	22/15
n° di registro	180/14
Data sentenza	21/07/2015
Data deposito	21/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Circa l'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nei verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada, riguardanti accadimenti caduti sotto la percezione sensoriale del pubblico ufficiale che li ha accertati, l'efficacia che l'art. 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti, comporta inevitabilmente che tale efficacia riguardi tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nel verbale di accertamento, indipendentemente dalla loro dinamicità o staticità e quindi della loro possibile erronea percezione sensoriale, con conseguente necessità che ogni contestazione debba essere svolta unicamente nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi, che possa rinvenirsi nell'atto pubblico (Cass. Civ., SS.UU. 17355/2009).

n° sentenza	346/15
n° di registro	2746/15
Data sentenza	05/10/2015
Data deposito	14/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La fede privilegiata del verbale di accertamento di un'infrazione al Codice della Strada trova limiti qualora esso contenga un apprezzamento dell'operatore, come nel caso di specie, dove vengono riferite le sue impressioni visive (fattispecie in cui la ricorrente aveva esposto il ticket del parcheggio in zona a pagamento, omettendo però di eliminare un precedente ticket; ciò aveva verosimilmente tratto in errore l'agente accertatore nell'irrogare la sanzione).

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	424/15
n° di registro	4626/14
Data sentenza	24/06/2015
Data deposito	10/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nelle liti riguardanti l'impugnazione della cartella esattoriale, qualora i motivi del ricorso attengano alla debenza del tributo (come nel caso di specie), la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, non essendo il Giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 16412/2007).

n° sentenza	425/15
n° di registro	5901/14
Data sentenza	15/04/2015
Data deposito	10/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione al Codice della Strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 689/1981 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza di ingiunzione (cfr. Cass. Civ., 15035/2015).

n° sentenza	41/15
n° di registro	10/15
Data sentenza	05/11/2015
Data deposito	05/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notificazione del verbale d'accertamento dell'infrazione, come nel caso di specie, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contesta-

ta, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto ed ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia d'annullamento della cartella potrebbe avere sul rapporto esattoriale (Cass. Civ. ord., 12385/2013).

n° sentenza	20/15
n° di registro	253/14
Data sentenza	16/06/2015
Data deposito	29/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Nel caso in cui il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo contesti la legittimità della iscrizione di un siffatto provvedimento per l'inesistenza o il venir meno del titolo esecutivo, in relazione a fatti sopravvenuti alla formazione del medesimo titolo esecutivo (quale ad esempio l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria) ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mentre nel caso in cui contesti vizi formali del provvedimento ovvero la ritualità della procedura di riscossione ed in particolare la ritualità della notificazione di atti precedenti (come ad esempio la cartella di pagamento) ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ., 9598/2015).

5.4 Altre questioni

n° sentenza	20/15
n° di registro	82/14
Data sentenza	07/05/2015
Data deposito	07/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema di sanzioni amministrative, la legittimazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento stesso. Ne consegue che

l'autore di una violazione al Codice della Strada non è legittimato a proporre opposizione se non sia destinatario dell'ordinanza ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventuale coobbligato nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione (principio di diritto enunciato in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale in materia. Cfr., *ex multis*, Cass. Civ., 64549/1993 e Cass. Civ., 12240/2003).

n° sentenza	3/15
n° di registro	14/C/14
Data sentenza	04/12/2014
Data deposito	23/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il D.Lgs. 507/1999, attuativo della delega contenuta nella L. 205/1999, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori nonché la riforma del sistema sanzionatorio della L. 689/1981, con l'art. 98 ha introdotto nella L. 689/1981 l'art. 22*bis*, il quale, mentre fissa come principio generale che l'opposizione alle sanzioni amministrative si propone davanti al Giudice di Pace, precisa che l'opposizione stessa “si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria”.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Cause di giustificazione

n° sentenza	194/15
n° di registro	36/15
n° di registro	PM 607/13
Data sentenza	28/09/2015
Data deposito	27/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per consolidato orientamento della Cassazione, in tema di diffamazione, il limite all'esercizio del diritto di critica (rilevante ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.) deve ritenersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su di un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (*ex multis* Cass. Pen., 3477/2000). In particolare, con riferimento alla diffamazione nei confronti di un magistrato, la Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che lo sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso (Cass. Pen., 2066/2009).

1.2 Circostanze del reato

n° sentenza	15/15
n° di registro	9/14
n° di registro	PM 366/13
Data sentenza	15/05/2015
Data deposito	15/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Le attenuanti generiche possono essere riconosciute all'imputato per la sua giovane età e per la sua condotta susseguente all'incidente (poiché egli, in un'ipotesi di lesioni colpose *ex art. 590 c.p.* conseguenti ad uno scontro tra sciatori in pista, si era fermato ed aveva spontaneamente offerto i propri dati lasciando copia del documento di identità).

n° sentenza	52/15
n° di registro	83/14
n° di registro	PM 324/13
Data sentenza	20/04/2015
Data deposito	30/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La legge, con riguardo allo stato d'ira, si riferisce ad una situazione di intensa eccitazione capace di alterare i freni inibitori, introducendo un'eccezione al generale principio secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione dell'imputabilità. L'attenuante della provocazione è inapplicabile quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima sia stato determinato dal precedente ingiusto dell'agente (Cass. Pen., 23.2.1984).

1.3 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	17/15
n° di registro	12/12
n° di registro	PM 483/11
Data sentenza	26/10/2015
Data deposito	03/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

La mancata comparizione dell'imputato - previamente avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua assenza all'udienza sarebbe stata considerata come tacita accettazione dell'avvenuta remissione di querela - assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della remissione, considerato che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione, ma è sufficiente, *ex art. 155 c. 1 c.p.*, che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita. Ne consegue che, in tal caso, la remissione, non avendo l'imputato realizzato fatti o comportamenti incompatibili con la volontà di accettare, ha determinato il tipico effetto estintivo del reato.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	<nd>
n° di registro	62/13
n° di registro	PM 351/13
Data sentenza	03/03/2015
Data deposito	03/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale assorbe ogni ulteriore fatto astrattamente ipotizzato come reato con il limite della consumazione a mezzo della violenza minima necessaria per resistere all'azione del Pubblico Ufficiale stesso (principio di diritto conforme a Cass. Pen., 24554/2013).

Nel caso di specie, il pugno sferrato, che ha provocato una malattia con prognosi di giorni 3 s.c., nonché l'urto dell'agente a mezzo della macchina in fuga, che ha provocato una malattia con prognosi di giorni 6 s.c., appaiono superare la soglia della violenza minima come tracciata dalla giurisprudenza.

n° sentenza	130/15
n° di registro	57/14
n° di registro	PM 311/12
Data sentenza	04/09/2015
Data deposito	25/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Risponde del reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. il proprietario di un cane che, in quanto sprovvisto di museruola e guinzaglio, aggredisce una persona (Cass. Pen., 4672/2009). In tema di custodia di animali, l'obbligo di adottare le debite cautele sorge ogniqualvolta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione con l'animale e non basta che il cane si trovi in un luogo privato e/o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.

n° sentenza	35/15
n° di registro	08/14
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	01/07/2015
Data deposito	13/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Risponde di lesioni colpose lo sciatore che non adotti nella discesa le necessarie cautele e precauzioni che si richiedono a chi pratica uno sport invernale (nella specie: le regole prima, seconda, terza e quarta del c.d. "decalogo dello sciatore" approvato dal Congresso della Federazione Internazionale Sciisti-

ca tenutosi a Beirut nel 1967, contenente le norme di comune prudenza che devono essere osservate nell'attività sciistica e che ora si trovano sostanzialmente riprodotte agli artt. 9, 10 e 11 l. 363/2003 e all'art. 30^{ter}, c. 2, l. a), b) e c) del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 settembre 1987 n. 11-51/Leg., come sostituito dall'art. 5 c. 1 del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 2 dicembre 2004 n. 18-28/Leg.). (Il Giudice di Pace ha affermato che lo sciatore che provenga “da monte” deve controllare l'agibilità e la percorribilità in sicurezza della pista da sci che intende affrontare, anche tenendo conto della presenza di un dosso, adottando quindi tutte quelle misure idonee ad evitare collisioni ed in ogni caso situazioni in qualsivoglia modo pericolose per gli sciatori che si trovano a valle).

n° sentenza	235/15
n° di registro	83/13
n° di registro	PM 412/11
Data sentenza	10/11/2015
Data deposito	10/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel reato di percosse (art. 581 c.p.) l'elemento soggettivo consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica. Il reato è caratterizzato dalla condizione che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia, cioè non si siano prodotte alterazioni organiche o funzionali, sia pure di modesta entità.

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	16/15
n° di registro	96/14
n° di registro	PM 1199/12
Data sentenza	22/01/2015
Data deposito	04/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Secondo la Suprema Corte per apprezzare la rilevanza/irrelevanza penale dell'espressione incriminata deve essere accertata la sua valenza offensiva, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 594 c.p., che va apprezzata considerando sia il contenuto della frase pronunciata, sia il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, sia le concrete circostanze in cui la frase viene pronunciata. Secondo il giudice di legittimità, l'unico limite che non va superato, in materia di ingiuria, è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l'onore e il decoro altrui (Cass. Pen., 19223/2003).

n° sentenza	<nd>
n° di registro	45/13
n° di registro	PM 1085/10
Data sentenza	17/03/2015
Data deposito	17/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

L'elemento soggettivo del reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. è integrato dalla volontà dell'imputato di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione, con la consapevolezza della sua idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

n° sentenza	27/15
n° di registro	34/13
n° di registro	PM 133/13
Data sentenza	12/10/2015
Data deposito	28/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

In ordine al reato di diffamazione p. e p. dall'art. 595 c.p., la causa di non punibilità contenuta nell'art. 598 c.p. (in base alla quale: "Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo") si applica anche al pro-

cedimento disciplinare in quanto *species* di procedimento amministrativo. In questo senso: Cass. Pen., 33453/2008.

n° sentenza	8/15
n° di registro	7/14
n° di registro	PM 633/13
Data sentenza	11/05/2015
Data deposito	19/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde quindi dai motivi a delinquere e dall'*animus nocendi vel iniuriandi* che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale.

Il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona (Cass. Pen., 3371/1998).

n° sentenza	42/15
n° di registro	59/15
n° di registro	PM 325/15
Data sentenza	16/06/2015
Data deposito	23/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

In conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., 42933/2011), il fatto di paragonare un uomo ad un escremento è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il comune codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa.

(In virtù di questo principio, il Giudice ha ravvisato il reato in un'ipotesi di utilizzo dell'epiteto: "Pezzo di merda").

n° sentenza	10/15
n° di registro	30/14
n° di registro	PM 563/12
Data sentenza	12/03/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Risponde del reato di cui all'art. 594 c.p. (ingiuria) chi apostrofi una persona con epiteti del tipo "vecchio pazzo squilibrato e mentalmente instabile... scemo... cretino...".

n° sentenza	110/15
n° di registro	104/14
n° di registro	PM 384/13
Data sentenza	09/11/2015
Data deposito	20/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di ingiuria, l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p. è condizionata alla sola reciprocità delle offese e non anche alla loro punibilità, atteso che il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa è in grado di provocare nell'uomo medio (Cass. Pen., 34899/2010).

In tema di reciprocità delle offese, può beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 599 c.p. anche colui che ha ingiuriato per primo, in quanto, considerandosi ciascuna offesa come pena dell'altra, il primo offensore, con l'ingiuria ricevuta, ha già subito una pena e tale reciprocità spiega la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva (Cass. Pen., 34616/2002).

n° sentenza	62/15
n° di registro	101/13
n° di registro	PM 406/11
Data sentenza	10/04/2015
Data deposito	22/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In presenza di offese reciproche, l'imputato viene assolto per la sussistenza dell'esimente della ritorsione di cui all'art. 599 c. 1 c.p. Ben può lo Stato, in caso di reciproche offese, rinunciare alla propria potestà punitiva, ciascuna offesa potendo essere considerata pena dell'altra e non essendo più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato.

n° sentenza	247/14
n° di registro	395/13
n° di registro	PM 2186/11
Data sentenza	09/12/2014
Data deposito	19/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Integra il requisito del “comunicare con più persone”, richiesto per la configurazione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), la presentazione di un esposto all'Ordine Professionale offensivo della reputazione professionale di uno degli iscritti e che sia poi ulteriormente trasfuso in giudizi amministrativi davanti al T.A.R. e al Consiglio di Stato, con la conseguente indicazione del nominativo della persona diffamata in sentenze pubbliche.

n° sentenza	39/15
n° di registro	79/14
n° di registro	PM 453/13
Data sentenza	26/02/2015
Data deposito	11/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di reato di ingiuria (art. 594 c.p.), la potenzialità offensiva dell'espressione non può essere valutata in astratto, ma deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano; non può essere altresì valutata in base alla sensibilità della parte offesa (Cass. Pen., 10188/2011).

n° sentenza	218/15
n° di registro	194/13
n° di registro	PM 749/12
Data sentenza	22/10/2015
Data deposito	05/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 594 c.p., un'espressione quale "bravo, bravo a fare il ristorante con i soldi di papà" non integra alcuna ingiuria, essendo una mera considerazione, una "battuta" o un'affermazione scherzosa.

n° sentenza	240/15
n° di registro	179/14
n° di registro	PM 415/14
Data sentenza	17/11/2015
Data deposito	27/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto all'applicazione della circostanza di esclusione della punibilità ex art. 599 c.p., l'immediatezza della reazione - effettivamente realizzatasi - deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta ed alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la *ratio*. Occorre dunque che "l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, così da escludere che il fatto ingiusto altrui diventi pretesto di aggressione alla sfera morale dell'offeso, da consumare nei tempi e con le modalità ritenute più favorevoli" (Cass. Pen., 33274/2015 e Cass. Pen., 30502/2013).

Nel caso di specie, il Giudice ha applicato l'art. 599 c.p. a beneficio di una persona che camminava con le stampelle, che ne aveva insultata un'altra, al momento della discesa dall'autobus, dopo che questa non le aveva ceduto il posto per sedersi.

2.3 Minaccia

n° sentenza	111/15
n° di registro	2/14
n° di registro	PM 59/12
Data sentenza	03/07/2015
Data deposito	08/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La minaccia, dal punto di vista oggettivo, è volta a limitare la libertà psicologica di qualcuno mediante una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto che in un futuro più o meno prossimo potrà essergli cagionato dal colpevole (o da altri per lui) nella persona o nel patrimonio (Cass. Pen., 14628/1999). Non c'è alcun dubbio che le frasi proferite, “vengo giù e ti spacco la testa e ti do una lezione come si deve”, siano minacciose, soprattutto considerando il contesto in cui sono state dette e poi addirittura messe in atto.

n° sentenza	116/15
n° di registro	107/14
n° di registro	PM 426/12
Data sentenza	17/07/2015
Data deposito	23/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Le espressioni “ti uccido, te copo, coglione, testa di cazzo, bastardo” rivestono rilevanza penale perché hanno determinato nella persona offesa uno stato di allarme per la propria incolumità e hanno leso i naturali sentimenti di rispetto e stima di sé. Pur costituendo uno “sfogo” dell'imputato di fronte alle incomprensioni su rapporti economici, non si giustificano nel loro carattere offensivo e nei toni intimidatori.

n° sentenza	141/15
n° di registro	54/14
n° di registro	PM 260/12
Data sentenza	02/10/2015
Data deposito	22/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il reato di minaccia, dal punto di vista oggettivo, si estrinseca in qualsiasi mezzo valevole a limitare la libertà psicologica di alcuno ed è costituito da una manifestazione esterna che, al fine intimidatorio, rappresenta al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, che in un futuro più o meno prossimo possa essere cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio (Cass. Pen., 8275/1986). In ordine all'elemento soggettivo, è sufficiente la volontà dell'azione, indipendentemente dal fine specifico che il soggetto attivo vuole perseguire nei confronti del soggetto passivo (Cass. Pen., 672/1957).

n° sentenza	142/15
n° di registro	2/15
n° di registro	PM 807/13
Data sentenza	09/06/2015
Data deposito	05/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Perché sia integrato il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è necessario un intendimento serio, idoneo a turbare realmente la psiche del destinatario (Cass. Pen., 7511/2000), ossia a incutere realmente timore (Cass. Pen., 14628/1999). Non costituisce minaccia il prospettare di chiamare le forze dell'ordine e chiedere i danni, non trattandosi di un fatto ingiusto.

n° sentenza	209/15
n° di registro	59/13
n° di registro	PM 93/11
Data sentenza	13/10/2015
Data deposito	28/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Perché sia integrato il reato di minaccia (art. 612 c.p.) non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, ma è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la sola attitudine ad intimorire. È indispensabile, però, che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente ed appaia idoneo ad incutere timore nei soggetti passivi, menomandone la sfera della libertà morale, secondo un criterio che rispecchi le reazioni dell'uomo comune.

3. Delitti contro il patrimonio

n° sentenza	236/15
n° di registro	29/14
n° di registro	PM 798/12
Data sentenza	10/11/2015
Data deposito	01/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

“Il diritto di querela per il reato previsto dall’art. 635 c.p. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità” (Cass. Pen., 17418/2015).

n° sentenza	248/15
n° di registro	145/14
n° di registro	PM 63/14
Data sentenza	01/12/2015
Data deposito	01/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In relazione al delitto di cui all’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici), la giurisprudenza ha da sempre affermato che l’espressione “invasione” non è termine assunto nel senso etimologico e comune, che richiama il concetto di

violenza fisica o di forza soverchiante per numero di persone, ma nel senso tecnico di accesso o penetrazione arbitraria nel fondo altrui per immettersi in possesso o trarne un qualunque profitto (cfr. Cass. Pen., 11275/1976).

4. Contravvenzioni

4.1 Art. 689 c.p.

n° sentenza	64/15
n° di registro	82/15
n° di registro	PM 685/15
Data sentenza	20/10/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La condotta incriminata dall'art. 689 c.p. consiste nella somministrazione di bevande alcoliche a minori e cioè nella messa a disposizione delle stesse per il consumo. Laddove nel capo di imputazione si contesti all'imputato di aver "ceduto in vendita" a minori delle bottiglie di bevande alcoliche, il fatto integra invece l'illecito amministrativo di cui all'art. 14^{ter} l. 125/2001, secondo cui "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000 a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni 18".

5. Reati della legislazione speciale

5.1 Reati in materia di immigrazione

5.1.1 Art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	68/15
n° di registro	63/15
n° di registro	PM 879/13
Data sentenza	07/05/2015
Data deposito	13/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La mancata previsione della clausola di salvezza del “giustificato motivo” nel reato contravvenzionale di cui all’art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998 non comporta violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto per detta contravvenzione deve ritenersi operante un diverso strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio, e cioè l’istituto dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 D. Lgs. 274/2000, che trova applicazione nelle ipotesi di esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, occasionalità della violazione e ridotto grado di colpevolezza (Corte Cost., 250/2010).

n° sentenza	27/15
n° di registro	6/14
n° di registro	PM 174/13
Data sentenza	08/10/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La permanenza all’interno del territorio dello Stato in mancanza di un titolo di soggiorno (per motivi di lavoro, studio, turismo, umanitario...) configura l’ipotesi penalmente rilevante prevista dall’art. 10*bis* D. Lgs. 286/1998.

5.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	120/15
n° di registro	25/15
n° di registro	PM 376/14
Data sentenza	09/07/2015
Data deposito	23/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 e ss. mm., può essere ravvisato nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato riconosciuto ammissibile alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 251/2007 in materia di attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

La condizione di impossidenza dello straniero, invece, deve coincidere con l'impossibilità di acquisto del biglietto per raggiungere la frontiera, in quanto l'ordine di espulsione non intima di raggiungere il paese di origine, ma unicamente di allontanarsi dal territorio dello stato (Corte Appello Napoli 7321/2010).

(Nel caso di specie l'imputato non ha opposto alcun giustificato motivo alla contestata inottemperanza all'ordine questorile ed è stato, pertanto, condannato per il reato ascritto).

n° sentenza	35/15
n° di registro	30/15
n° di registro	PM 527/15
Data sentenza	10/12/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Commette il reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D. Lgs. 286/1998 il cittadino extracomunitario che, senza giustificato motivo, si trattienga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso e notificatogli dal Questore a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto (caso nel quale il Giudice di Pace ha escluso che l'impossibilità di ottemperare all'ordine del Questore derivasse dalla scarsità delle risorse economiche disponibili).

n° sentenza	188/15
n° di registro	134/15
n° di registro	PM 136/14
Data sentenza	04/12/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'ordine di allontanamento emesso dal Questore è illegittimo se non è stato tradotto in lingua cinese, l'unica conosciuta dall'imputata.

(Nel caso di specie, ciò era dimostrato dal fatto che dal successivo verbale di identificazione risultava che l'imputata non comprendeva la lingua italiana, tanto che le era stato nominato un interprete cinese).

n° sentenza	218/15
n° di registro	154/15
n° di registro	PM 272/14
Data sentenza	18/12/2015
Data deposito	31/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Nonostante all'immigrato libero fosse stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, la mancanza di idoneo documento gli ha reso impossibile uscire dal territorio italiano tramite l'aeroporto di Malpensa o altro mezzo e di rientrare in patria. Ne consegue che il suo trattenimento nel territorio dello Stato in assenza di altri elementi che dimostrino la chiara volontà di permanere in uno stato di irregolarità, non appare punibile ai sensi dell'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, in mancanza dell'elemento soggettivo che presuppone il potere di compiere l'azione ordinata.

n° sentenza	244/14
n° di registro	123/13
n° di registro	PM 777/13
Data sentenza	09/12/2014
Data deposito	19/01/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di reato p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 va prosciolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato che non ha ottemperato all'ordine di espulsione in quanto non comprendente la lingua italiana e quindi non in grado di rendersi conto del significato del provvedimento stesso, oltre che versante in condizioni di bisogno tali da non potervi comunque dare esecuzione.

n° sentenza	97/15
n° di registro	47/15
n° di registro	PM 131/15
Data sentenza	28/04/2015
Data deposito	13/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di *onus probandi* del giustificato motivo che impedisce la configurabilità del reato p. e p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (mancata ottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di allontanamento), si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto che non fosse emerso alcun elemento di giudizio che potesse consentire di ritenere ragionevolmente sussistente un giustificato motivo che avrebbe determinato il mancato allontanamento dell'imputato, perché la mancanza di una dimora o di un lavoro non determina l'impunità, ma occorre quantomeno una condotta positiva - dimostrabile dal solo imputato - ovvero un qualsivoglia indizio che possa far sorgere il dubbio sull'esistenza di una volontà di osservare il provvedimento amministrativo di allontanamento.

n° sentenza	21/15
n° di registro	7/15
n° di registro	PM 23/14
Data sentenza	03/11/2015
Data deposito	30/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

In assenza di prova della volontà di non ottemperare all'ordine di espulsione dal territorio nazionale, l'imputato non può essere condannato per il reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998.

6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131^{bis} c.p.)

n° sentenza	8/15
n° di registro	5/12
n° di registro	PM 591/08
Data sentenza	16/06/2015
Data deposito	16/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131^{bis} c.p., introdotta dal D.Lgs. 28/2015, è applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio di retroattività delle disposizioni penali di favore.

n° sentenza	20/15
n° di registro	6/14
n° di registro	PM 706/13
Data sentenza	12/06/2015
Data deposito	05/08/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento (art. 131^{bis} c.p., applicabile anche dal Giudice di Pace) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le

restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

n° sentenza	8/15
n° di registro	27/14
n° di registro	PM 247/13
Data sentenza	12/03/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Può emettersi sentenza di non doversi procedere *ex art. 34 D.Lgs. 274/2000* nel caso un cui uno straniero, accusato della violazione dell'art. 10*bis* e dell'art. 14 c. 5*ter* del D. Lgs. 286/1998 - per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore - non abbia la disponibilità economica per fare ritorno in patria e sia privo di precedenti penali.

n° sentenza	13/15
n° di registro	01/15
n° di registro	PM 235/14
Data sentenza	09/04/2015
Data deposito	21/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

L'istituto della non punibilità per c.d. "particolare tenuità del fatto" *ex art. 131bis c.p.*, già conosciuto nell'ordinamento relativo alla competenza penale del Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. 274/2000), presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale (nella fattispecie, l'istituto è stato applicato nel caso di una diffamazione commessa da soggetto senza precedenti penali e di lieve entità, avuto riguardo alle modalità della condotta dell'imputato e all'esiguità del danno).

n° sentenza	30/15
n° di registro	07/15
n° di registro	PM 94/14
Data sentenza	08/10/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 può trovare applicazione anche con riferimento al reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} e c. 5^{quater} D.Lgs. 286/1998 (caso di imputato incensurato, non in grado di assumersi l'onere economico del volo aereo e trovato "trasandato e con abbigliamento scadente e sporco").

n° sentenza	17/15
n° di registro	8/14
n° di registro	PM 831/13
Data sentenza	14/07/2015
Data deposito	17/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

In un procedimento penale davanti al Giudice di Pace per fatti di minaccia e di lesioni personali, nell'ipotesi in cui per le modalità della condotta dell'imputato e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia stata di particolare tenuità e il comportamento dell'imputato sia risultato non abituale, in applicazione dell'art.131^{bis} c.p., così come introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 28/2015, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento.

n° sentenza	189/15
n° di registro	76/15
n° di registro	PM 233/12
Data sentenza	04/12/2015
Data deposito	17/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Lo Stato Italiano ha previsto la depenalizzazione del reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1988, con delega al Governo per l'emanazione dei decreti attuativi. Per questo motivo, associato al fatto che l'imputata aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Catanzaro per il riconoscimento dello stato di rifugiato (ancorché respinto) - per cui si può ritenere che il suo ingresso nel territorio dello Stato sia dovuto a motivi umanitari - letto il reato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 250/2010, e considerato che l'imputata risulta incensurata, si può dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000, per particolare tenuità del fatto. Tale istituto è applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato Italiano (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	190/15
n° di registro	84/15
n° di registro	PM 437/14
Data sentenza	04/12/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In relazione al reato p. e p. dall'art. 14 c. 5*ter* D.Lgs. 286/1998, è emerso che l'imputato era stato colpito da ordine del Questore che gli aveva ordinato di lasciare il territorio Italiano entro 7 giorni e che il reato è stato accertato appena passati i sette giorni, mentre, proprio il giorno dell'accertamento, l'imputato doveva recarsi presso lo studio del suo legale per firmare il ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale. Queste circostanze, unitamente al fatto che l'imputato risultava non aver precedenti penali, hanno indotto il Giudicante a ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, avvenuto mentre l'ordine dell'autorità era scaduto da poche ore, in una situazione di verosimile indisponibilità di risorse economiche, come evidenziato durante l'arresto.

n° sentenza	193/15
n° di registro	106/13
n° di registro	PM 128/13
Data sentenza	04/12/2015
Data deposito	18/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La Legge Delega approvata dalle Camere nell'aprile 2014 aveva previsto espressamente l'abolizione dell'art. 10^{bis} del T.U. sull'immigrazione introdotto dalla legge Bossi-Fini, ritenendo tale crimine "di nullo o scarso allarme sociale".

Per questa ragione, associata all'incensuratezza dell'imputato, che esclude l'abitudine di un suo comportamento *contra legem*, letto il reato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 250/2010, si può dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 per particolare tenuità del fatto. Tale istituto è applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato Italiano (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	202/15
n° di registro	142/15
n° di registro	PM 386/14
Data sentenza	11/12/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Stante l'incensuratezza dell'imputato e la mancanza di precedenti rilievi dattiloscopici - che esclude l'abitudine di un suo comportamento *contra legem* - e ritenuto che la mancata partenza dal territorio italiano sia dovuta ad impossibilità di ordine economico (visto che egli viveva in uno stabile dismesso), è stata dichiarata l'improcedibilità del reato di cui all'art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000, per particolare tenuità del fatto. Tale istituto è applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato Italiano (Cass. Pen., 35742/2013).

n° sentenza	204/15
n° di registro	68/15
n° di registro	PM 117/13
Data sentenza	11/12/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Può essere applicato l'art. 131*bis* c.p. in ipotesi di minaccia (consistita nella seguente espressione: "ti metto le mani addosso, ti rompo"). La minaccia, infatti, non era tale da incutere timore nella parte offesa in quanto, se così fosse stato, quest'ultima non avrebbe spento il televisore, ma si sarebbe impaurita e lo avrebbe tenuto acceso almeno fino all'arrivo della polizia: il fatto appare pertanto di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato dalla norma, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato ed al grado di colpevolezza.

n° sentenza	88/15
n° di registro	43/15
n° di registro	PM 619/14
Data sentenza	23/04/2015
Data deposito	08/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'istituto della non punibilità per la c.d. "irrilevanza del fatto", già conosciuto nell'ordinamento relativo alla competenza penale del Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs 274/2000) presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Con l'introduzione dell'art. 131*bis* c.p., la non punibilità risulta trovare maggiore sistematicità. Per l'applicazione di tale disposizione non sono necessarie né la non opposizione della persona offesa, né l'adesione delle parti - richieste invece dall'art. 34 D.Lgs. 274/2000 - ma solo l'audizione delle parti, oltre alla verifica delle condizioni dell'esiguità dell'offesa, della condotta non abituale del reo e dell'occasionalità del comportamento. (Istituto applicato in un caso di minacce).

n° sentenza	169/15
n° di registro	108/15
n° di registro	PM 522/15
Data sentenza	04/09/2015
Data deposito	14/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'imputato va prosciolto dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998) per particolare tenuità del fatto, qualora risulti che questi non era stato in grado di provvedere agli adempimenti di legge e di lasciare lo Stato a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e della mancanza di risorse economiche. Il proscioglimento va pronunciato ai sensi dell'art. 131*bis* c.p., norma di portata generale che si sovrappone all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, già previsto per il procedimento davanti al Giudice di Pace, e lo assorbe.

n° sentenza	209/15
n° di registro	59/13
n° di registro	PM 93/11
Data sentenza	13/10/2015
Data deposito	28/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il nuovo istituto *ex* art. 131*bis* c.p., che delinea l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si affianca - con le dovute differenze circa le premesse e le finalità soggettive ed oggettive - alle analoghe figure già presenti nell'ordinamento minorile (art. 27 D.P.R. 448/1988) e in quello relativo alla competenza penale del Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. 274/2000). La particolare tenuità per i procedimenti avanti al Giudice di Pace è regolata quindi dalla norma speciale di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000.

6.2 Condotte riparatorie

n° sentenza	27/15
n° di registro	158/14
n° di registro	PM 607/13
Data sentenza	05/02/2015
Data deposito	11/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

È noto che la valutazione circa l'idoneità della condotta riparatoria a soddisfare le esigenze di prevenzione del reato, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000, è rimessa al libero apprezzamento del giudicante secondo criteri discrezionali. La verifica dell'idoneità delle attività riparatorie/risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione è uno dei tre elementi, richiesti dalla norma, per poter definire il procedimento con sentenza di estinzione del reato. Mentre detto elemento ha natura generica e discrezionale, gli altri due requisiti, di natura accertativa, sono la verifica dell'effettiva riparazione del danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento da parte dell'imputato prima dell'udienza di comparizione, e l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa, peraltro non vincolante per il Giudice di Pace, che resta libero di valutare la sussistenza dell'ipotesi estintiva anche in caso di valutazione contraria da parte del P.M. e, soprattutto, della persona offesa dal reato.

n° sentenza	11/15
n° di registro	16/14
n° di registro	PM 161/14
Data sentenza	13/03/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Quanto all'eventuale consenso della persona offesa, laddove sia richiesta l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, la Cass. Pen. 22323/2006 ha osservato che "la volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima" è coerente con questa soluzione normativa che si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla "condotta riparatoria". La Suprema Corte ha sostenuto che "il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima". Del resto, trattandosi di reato perseguibile a querela, il consenso della vittima ha già una dimensione operativa nella previsione della estinzione del reato per remissione della querela.

n° sentenza	12/15
n° di registro	19/15
n° di registro	PM 465/14
Data sentenza	24/02/2015
Data deposito	04/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La valutazione circa l'applicabilità dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 è rimessa al libero apprezzamento del giudicante, secondo criteri discrezionali, e la verifica dell'idoneità delle attività risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione è un elemento, legalmente previsto, per poter definire il procedimento con sentenza di estinzione del reato.

n° sentenza	68/15
n° di registro	78/15
n° di registro	PM 386/15
Data sentenza	10/11/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La causa estintiva di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 opera a condizione che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'apertura del dibattimento e che la riparazione sia stata reale. Nella specie, il Giudice di Pace ha ritenuto il versamento di Euro 300 una condotta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato, consistito nell'aver cagionato una lesione personale da cui è derivata una malattia di durata inferiore a giorni venti.

n° sentenza	6/15
n° di registro	21/14
n° di registro	PM 296/14
Data sentenza	12/02/2015
Data deposito	24/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Ai fini dell'operatività della causa di estinzione dei reati di competenza del Giudice di Pace di cui all'art. 35 D. Lgs. 274/2000, non è indispensabile che al risarcimento provveda personalmente l'imputato, essendo ammissibile il risarcimento integrale effettuato dalla società assicuratrice con la quale lo stesso era assicurato o comunque dalla società assicuratrice incaricata in merito (Cass. pen., 41083/2008).

n° sentenza	21/15
n° di registro	13/15
n° di registro	PM 801/14
Data sentenza	10/09/2015
Data deposito	15/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, all'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione: tale ultima valutazione va ovviamente rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un dippiù (ad esempio, forme di pubblicità) - rispetto al risarcimento - che per altri reati, invece, non è richiesto.

n° sentenza	39/15
n° di registro	22/14
n° di registro	PM 20/13
Data sentenza	02/03/2015
Data deposito	13/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Deve ritenersi valido, anche ai fini della speciale procedura di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, il risarcimento del danno effettuato da una compagnia di assicurazione e sempre che tale risarcimento abbia carattere di esaustività (Cass. Pen., 112/2010).

n° sentenza	76/15
n° di registro	87/15
n° di registro	PM 182/13
Data sentenza	22/05/2015
Data deposito	29/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Le pubbliche scuse dimostrano uno sforzo psicologico meritevole di apprezzamento anche da parte degli offesi, rilevante ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	77/15
n° di registro	95/15
n° di registro	PM 164/13
Data sentenza	22/05/2015
Data deposito	29/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Si può ritenere, pur nell'opposizione del difensore della parte offesa, che una somma di Euro 400 per risarcire la parte offesa delle lesioni subite (un trauma distorsivo al rachide cervicale guaribile in 7 giorni) possa assolvere alla funzione riparatoria idonea ad estinguere il reato, in quanto, per la lievità del reato colposo attribuito all'imputato, non sussiste un interesse dello Stato a proseguire il giudizio.

n° sentenza	91/15
n° di registro	118/15
n° di registro	PM 410/13
Data sentenza	19/06/2015
Data deposito	25/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 qualora l'imputata abbia riconosciuto il proprio errore (di essere intervenuta con

la frase offensiva in sede giudiziaria) ed abbia risarcito l'erede della persona offesa, ormai defunta.

n° sentenza	143/15
n° di registro	184/15
n° di registro	PM 169/14
Data sentenza	02/10/2015
Data deposito	08/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se l'imputato ha formulato un'offerta reale di risarcimento che, in relazione al capo di imputazione ed al comportamento processuale dell'imputato, può ritenersi idonea condotta riparatoria del danno ed atta a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato, il reato può dichiararsi estinto *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*.

(Nel caso di specie, l'imputato del reato era chiamato a rispondere del reato p. e p. dagli artt. 81, 581, 594 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, percuoteva la persona offesa schiacciandogli la gamba sinistra all'interno della portiera di un trattore stradale su cui questo era salito, così causandogli una sensazione dolorosa, e ne offendeva l'onore e il decoro con le seguenti parole: "tu sei un pezzo di merda" ripetuta più volte. Il difensore dell'imputato ha offerto alla parte offesa, *banco judicis*, la somma di Euro 550 e l'imputato ha dichiarato di essere dispiaciuto per quanto è successo. L'imputato ha consegnato alla parte offesa tale somma).

n° sentenza	36/15
n° di registro	92/13
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	02/09/2015
Data deposito	29/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

La somma corrisposta dalla Compagnia di assicurazioni dell'imputato alle persone offese mediante assegni bancari emessi in epoca antecedente rispetto all'udienza di comparizione può costituire riparazione del danno cagionato

dal reato e può essere idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato di lesioni colpose, per cui può conseguirne la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 (Cass. Pen., 18265/2015).

n° sentenza	6/15
n° di registro	221/14
n° di registro	PM 200/14
Data sentenza	22/01/2015
Data deposito	03/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai fini dell'applicazione della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000 "è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità" (*ex multis*, Cass. Pen., 11522/2003). Nel caso di specie, anche in considerazione della prassi del Giudice di Pace di Trento maturata in base ad accordi di massima vigenti tra il Tribunale, la Procura e l'Ordine degli Avvocati, la somma di 250 Euro offerta dall'imputato è stata ritenuta congrua ai fini dell'estinzione del reato di ingiuria.

n° sentenza	41/15
n° di registro	18/13
n° di registro	PM 1270/10
Data sentenza	10/03/2015
Data deposito	20/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di estinzione del reato *ex art.* 35 D.Lgs. 274/2000 il Giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie mediante le restituzioni o il risarcimento siano da sole idonee, oltre che ad eliminare le conseguenze dannose del reato, anche a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato, oppure può ritenere che per soddisfare queste esigenze

siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà explicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso concreto che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cass. Pen., 22323/2006).

(Nel caso di specie la somma di 1.700 Euro, oltre alle scuse, è stata ritenuta congrua a risarcire il danno subito dalla persona offesa dal reato di lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni).

n° sentenza	87/15
n° di registro	24/15
n° di registro	PM 323/14
Data sentenza	23/04/2015
Data deposito	08/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai fini dell'applicazione della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 "è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale, dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità" (*ex multis*, Cass. Pen., 11522/2003). Nel caso di specie, anche in considerazione della prassi del Giudice di Pace di Trento maturata in base ad accordi di massima vigenti tra il Tribunale, la Procura e l'Ordine degli Avvocati, la somma di 400 Euro offerta dall'imputato è stata ritenuta congrua ai fini dell'estinzione dei reati di percosse e minacce.

n° sentenza	119/15
n° di registro	64/15
n° di registro	PM 710/14
Data sentenza	26/05/2015
Data deposito	08/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* il Giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie mediante le restituzioni o il risarcimento siano da sole idonee, oltre che ad eliminare le conseguenze dannose del reato, anche a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato, oppure può ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso concreto che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cass. Pen., 22323/2006).

Nel caso di specie, secondo il Giudice di Pace, l'occasionalità della condotta e l'ammontare dell'importo offerto, ben più elevato rispetto al valore monetario del reato (reato di cui all'art. 647 c.p., perché l'imputato si era impossessato arbitrariamente di una somma di denaro pari ad Euro 45, rinvenuta nel lettore della cassa automatica), soddisfano le summenzionate esigenze.

n° sentenza	121/15
n° di registro	4/15
n° di registro	PM 240/14
Data sentenza	26/05/2015
Data deposito	22/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In sede di dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/00 il Giudice deve prescindere dalla circostanza dell'integrale risarcimento del danno subito, limitandosi a valutare l'idoneità della condotta ad eliminare le conseguenze dannose e pericolose del reato. (Nel caso di specie, il Giudice, tenuto conto delle tabelle in uso, ha ritenuto che il versamento della somma di 800 Euro da parte dell'imputato fosse idoneo ad eliminare le conseguenze dannose del reato di diffamazione commesso mediante esposto all'Ordine professionale di appartenenza della persona offesa).

La domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti civili non è ostativa rispetto alla richiesta dell'imputato di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, perché l'estinzione del reato non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento. Diritto che potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e chiesto per la differenza.

n° sentenza	180/15
n° di registro	278/13
n° di registro	PM 1454/12
Data sentenza	22/09/2015
Data deposito	07/10/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000), se l'importo versato è idoneo a risarcire il danno morale alla persona offesa, non rileva che quest'ultima si sia resa irreperibile, non essendo necessario il suo consenso.

Ciò emerge chiaramente dal testo di legge che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima. Tale soluzione è condivisa dalla Corte di Cassazione, in quanto coerente con la natura dell'istituto di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, che si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla condotta riparatoria, con la conseguenza che "il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima" (Cass. Pen., 22323/2006). Ne deriva che se la persona offesa vuole interloquire, deve adempiere all'onere di essere presente. In caso contrario, decade dalla facoltà di far sentire la propria voce nel processo.

n° sentenza	232/15
n° di registro	150/15
n° di registro	PM 101/15
Data sentenza	03/11/2015
Data deposito	17/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto all'interpretazione dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, il tema "della idoneità ad eliminare le conseguenze dannose del reato" e del "se l'attività risarcitoria sia altresì idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" è trattato dalla Suprema Corte (sentenza Cass. Pen., 22323/2006), che ha acutamente osservato che "il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare

queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare”.

n° sentenza	243/15
n° di registro	32/14
n° di registro	PM 546/13
Data sentenza	23/11/2015
Data deposito	10/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

“In tema di reati di competenza del Giudice di Pace, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria (*ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*), in quanto la pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile” (Cass. Pen., 4610/2015).

n° sentenza	111/15
n° di registro	124/15
n° di registro	PM 456/14
Data sentenza	14/12/2015
Data deposito	31/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all’art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell’intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull’idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare “le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”: tale ultima valutazione va ovviamente rapportata alle caratteristiche del caso esaminato, nel senso che la natura del reato può richiedere effettivamente un di più (ad esempio, forme

di pubblicità) rispetto al risarcimento che per altri reati invece non è richiesto (Cass. Pen., 41043/2008).

n° sentenza	64/15
n° di registro	6/15
n° di registro	PM 460/12
Data sentenza	17/04/2015
Data deposito	30/04/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Possono considerarsi adeguati ad estinguere i reati ascritti (ingiuria e minaccia, in continuazione), in forza dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, il pagamento della somma di Euro 300, le scuse formali e l'impegno a tenere un comportamento diverso nei confronti delle parte lesa e dei suoi familiari.

7. Questioni processuali

7.1 Soggetti

7.1.1 Giudice - Competenza

n° sentenza	26/15
n° di registro	13/13
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	06/05/2015
Data deposito	11/05/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Tione di Trento

Nel caso di lesioni personali aggravate (artt. 582 c. 1 e 585 c.p.), la competenza a giudicare spetta al Tribunale e non al Giudice di Pace.

7.2 Prove

n° sentenza	13/15
n° di registro	20/13
n° di registro	PM 1257/12
Data sentenza	07/07/2015
Data deposito	07/07/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La deposizione resa dalla persona offesa dal reato costituitasi parte civile deve essere valutata in modo rigoroso, in quanto offerta da persona portatrice di un interesse economico alla condanna dell'imputato, la cui attendibilità deve trovare conferme oggettive relativamente agli elementi fattuali e circostanziali dalla stessa riferiti in sede testimoniale (cfr. una per tutte: Cass. Pen., 22281/2011).

n° sentenza	05/15
n° di registro	10/14
n° di registro	PM 381/12
Data sentenza	14/12/2015
Data deposito	28/12/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il Giudice può fondare la propria decisione sulla sola deposizione della parte offesa a condizione che svolga un prudente e rigoroso controllo sulla credibilità del soggetto che l'ha resa, ricercando altresì elementi esterni di riscontro che consentano di ritenere attendibile e fondata la deposizione stessa (cfr. Cass. Pen., 25.02.1999).

n° sentenza	67/15
n° di registro	69/15
n° di registro	PM 299/15
Data sentenza	10/11/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal Giudice credibile - a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo - deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (cfr. Cass. Pen., 3428/2006).

n° sentenza	6/15
n° di registro	49/13
n° di registro	PM 282/10
Data sentenza	10/02/2015
Data deposito	19/02/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Qualora, tuttavia, la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso e richiede ulteriori riscontri. (Nella specie, è emerso dall'istruttoria testimoniale che l'imputata, in un alterco, nel tentativo di sottrarre un mazzo di chiavi dalla tasca dell'ex convivente, provocò a quest'ultimo una leggerissima lesione alla mano e che l'evento lesione fu voluto dalla agente e non fu il mero effetto dell'eccitazione del momento).

n° sentenza	16/15
n° di registro	52/13
n° di registro	PM 390/13
Data sentenza	09/06/2015
Data deposito	19/06/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La regola di giudizio della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” implica che devono esservi elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva presentata dalla persona offesa. (Nella fattispecie, l’episodio di minacce non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio avendo esclusivamente la parte offesa confermato con certezza il fatto; la sua attendibilità deve essere tuttavia valutata con estremo rigore, dato il livore che ha dimostrato di nutrire nei confronti dell’imputato).

n° sentenza	29/15
n° di registro	332/13
n° di registro	PM 901/12
Data sentenza	24/02/2015
Data deposito	16/03/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Le regole dettate dall’articolo 192 c. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Tuttavia, quando la persona offesa sia costituita parte civile, oltre alla necessaria verifica - a cui sono sottoposte tutte le dichiarazioni testimoniali - della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi.

7.3 Indagini preliminari

7.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	78/15
n° di registro	77/15
n° di registro	PM 502/13
Data sentenza	21/05/2015
Data deposito	03/06/2015
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

Affinché siano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 336 c.p.p., ai fini della validità di una querela ("si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato") è necessaria la chiara istanza di punizione dell'autore del reato.

n° sentenza	63/15
n° di registro	79/15
n° di registro	PM 433/15
Data sentenza	20/10/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Secondo l'art. 122 c.p.p., quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tra i casi ammessi c'è quello della querela, rispetto alla quale perciò, se sporta da un terzo soggetto, non è sufficiente che vi sia chiara manifestazione di volontà ad agire da parte della persona offesa, ma vi deve essere l'autentica della procura.

7.3.2 Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria

n° sentenza	103/15
n° di registro	80/15
n° di registro	PM 377/14
Data sentenza	09/11/2015
Data deposito	20/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350 c. 5 c.p.p. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350 c. 6 c.p.p.), né possono formare

oggetto di testimonianza (art. 62 c.p.p.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto (Cass. Pen., 11722/2008).

7.4 Esecuzione

7.4.1 Giudicato

n° sentenza	19/15
n° di registro	1/15
n° di registro	PM 712/14
Data sentenza	15/09/2015
Data deposito	15/09/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In applicazione della preclusione fondata sul principio del *ne bis in idem* deve essere dichiarata l'impromovibilità dell'azione penale laddove i due processi, celebrati nei confronti del medesimo imputato, abbiano ad oggetto lo stesso fatto storico, ossia una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, ancorchè lo stesso sia stato fatto oggetto di diversa configurazione giuridica e sia stato contestato nei due giudizi penali a titolo diverso (principio di diritto aderente a Cass. Pen., SS.UU. 34655/2005).

Principio di diritto affermato con riguardo ad un procedimento penale avente ad oggetto l'imputazione per il reato di lesioni e di minacce pendente nei confronti di un soggetto già giudicato con sentenza passata in giudicato per il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale.

n° sentenza	18/15
n° di registro	02/14
n° di registro	PM 1134/11
Data sentenza	11/06/2015
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Il principio del “*ne bis in idem*” assume portata generale nel vigente diritto processuale penale. Per “medesimo fatto”, ai fini dell’applicazione di tale principio, deve intendersi quello caratterizzato da identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica.

n° sentenza	222/15
n° di registro	154/15
n° di registro	PM 703/15
Data sentenza	26/10/2015
Data deposito	10/11/2015
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per “medesimo fatto” (*ex art. 649 c.p.p.*), ai fini dell’applicazione del principio del “*ne bis in idem*” in una pluralità di sentenze, deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all’evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.



Stampato nel mese di agosto 2016
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige